

Ordinanza
concernente l'imposta sul valore aggiunto
(Ordinanza sull'IVA, OIVA)

del 27 novembre 2009 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA (LIVA),
ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Territorio nazionale svizzero
(art. 3 lett. a LIVA)

Le navi svizzere d'alto mare non sono considerate territorio nazionale svizzero ai sensi dell'articolo 3 lettera a LIVA.

Art. 2 Costituzione in pegno e circostanze speciali della vendita
(art. 3 lett. d LIVA)

¹ La vendita di un bene costituisce una fornitura anche qualora sia iscritta una riserva della proprietà.

² Il trasferimento di un bene a titolo di garanzia o nell'ambito di una costituzione in pegno non costituisce una fornitura. Vi è fornitura se viene fatto valere il diritto risultante dal trasferimento a titolo di garanzia o dalla costituzione in pegno.

³ La vendita di un bene e la sua contemporanea concessione in uso al venditore (sale and lease back) non è considerata fornitura se al momento della conclusione del contratto è concordata la retrocessione. In tal caso la prestazione del fornitore del leasing non è considerata una messa a disposizione di un bene per l'uso, bensì una prestazione di servizi di finanziamento secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera a LIVA.

Art. 3 Dichiarazione d'adesione nell'ambito dell'importazione di un bene
(art. 7 cpv. 1 LIVA)

¹ In caso di fornitura di un bene dall'estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero se, al momento dell'importazione, il fornitore della prestazione dispone di un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d'adesione).

RU 2009 6743

¹ RS 641.20

² Se l'importazione è effettuata a proprio nome fondandosi su una dichiarazione d'adesione, nelle operazioni a catena le forniture che precedono l'importazione sono considerate effettuate all'estero e quelle che la seguono sono considerate effettuate in territorio svizzero.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano se il fornitore di prestazioni che dispone di una dichiarazione d'adesione rinuncia a importare i beni a proprio nome. Questi deve segnalare la rinuncia nella fattura destinata all'acquirente.

Art. 4 Fornitura in territorio svizzero di un bene proveniente dall'estero a partire da un deposito in territorio svizzero
(art. 7 cpv. 1 LIVA)

Nel caso in cui un bene sia trasportato dall'estero in un deposito in territorio svizzero per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all'estero se il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasporto dei beni in territorio svizzero e i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura.

Art. 5 Stabilimento d'impresa
(art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA)

¹ Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa.

² Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente:

- a. le succursali;
- b. le officine;
- c. i laboratori;
- d. gli uffici di acquisto o di vendita;
- e. le rappresentanze permanenti;
- f. le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g. i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi;
- h. i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali.

³ Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente:

- a. i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione;
- b. i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario;
- c. gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie.

Art. 5a² Navigazione sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno fino alla frontiera svizzera sotto a Basilea
(art. 8 cpv. 2 lett. e LIVA)

Il trasporto di persone con battelli sul lago di Costanza, sul lago Inferiore di Costanza e sul Reno tra il lago Inferiore di Costanza e la frontiera svizzera sotto a Basilea è considerato effettuato all'estero.

Art. 6 Prestazioni di trasporto
(art. 9 LIVA)

Vi è prestazione di trasporto anche quando un mezzo di trasporto è messo a disposizione, con il personale addetto, per il trasporto.

Art. 6a³ Luogo della prestazione per le prestazioni della ristorazione, le prestazioni culturali e simili eseguite nell'ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera
(art. 9 LIVA)

¹ Le prestazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 lettere c e d LIVA eseguite nell'ambito del trasporto di persone nella regione di frontiera, parzialmente in territorio svizzero e parzialmente all'estero oppure sul lago di Costanza, e il cui luogo della prestazione non può essere collocato chiaramente in territorio svizzero o estero, sono considerate eseguite nel luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

² Se il contribuente prova che una prestazione di cui al capoverso 1 è stata eseguita all'estero, si applica l'articolo 8 capoverso 2 lettera c e d LIVA.

Titolo secondo: Imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero

Capitolo 1: Soggetto fiscale

Sezione 1: Attività imprenditoriale e limite della cifra d'affari

Art. 7⁴ Stabilimenti d'impresa di imprese estere
(art. 10 LIVA)

Gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero di un'impresa con sede all'estero sono considerati insieme un unico soggetto fiscale indipendente.

² Introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4739).

³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4739).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 2833, **2011** 6545).

Art. 8 Assoggettamento all'imposta

(art. 10 cpv. 1 e 11 LIVA)

¹ Può essere assoggettato all'imposta soltanto chi esercita un'impresa e:

- a. esegue prestazioni in territorio svizzero; o
- b. ha in territorio svizzero la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

² Sono considerate eseguite in territorio svizzero anche le prestazioni ritenute tali in virtù di una dichiarazione di adesione secondo l'articolo 3.

Art. 9 Acquisto, detenzione e alienazione di partecipazioni

(art. 10 cpv. 1 LIVA)

L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni ai sensi dell'articolo 29 capoversi 2 e 3 LIVA costituiscono un'attività imprenditoriale ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 LIVA.

Art. 9a⁵ Prestazioni sottostanti all'imposta sull'acquisto

(art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA)

Sono considerate prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA esclusivamente le prestazioni di servizi.

Art. 10 Prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni

(art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA)

¹ Sono considerati prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

- a. le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi;
- b. il procurare diritti d'accesso, segnatamente alle reti fisse e di radiocomunicazione mobile, alla telecomunicazione via satellite nonché ad altre reti d'informazione;
- c. la messa a disposizione e la garanzia delle capacità di trasmissione di dati;
- d. la messa a disposizione di siti Internet, di hosting, della manutenzione in rete di programmi ed apparecchiature;
- e. la messa a disposizione per via elettronica di software e dei relativi aggiornamenti;
- f. la messa a disposizione per via elettronica di immagini, testi e informazioni nonché la messa a disposizione di banche dati;
- g. la messa a disposizione per via elettronica di musica, film e giochi, compresi giochi d'azzardo e lotterie.

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 12 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3847).

² Non sono considerate prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni segnatamente:

- a. la semplice comunicazione tra chi esegue la prestazione e il destinatario della stessa per filo, via radioonde, su supporti ottici o elettromagnetici di altro tipo;
- b. le prestazioni in materia di formazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 11 LIVA aventi carattere interattivo;
- c. la semplice messa a disposizione di impianti o parti di impianti esattamente definiti e destinati all'uso esclusivo del locatario per la trasmissione di dati.

Art. 11 Inizio e fine dell'assoggettamento e dell'esenzione

(art. 14 cpv. 3 LIVA)

¹ Per le imprese già esentate dall'assoggettamento, l'esenzione termina allo scadere dell'esercizio in cui sia stato superato il limite determinante della cifra d'affari. Se l'attività che fonda l'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.

² Per le imprese che cominciano l'attività o la estendono con la ripresa di un commercio o l'apertura di un nuovo settore d'attività, l'esenzione dall'assoggettamento termina con l'avvio o l'estensione dell'attività se a tale data è presumibile, alla luce delle circostanze, che nei 12 mesi successivi sarà superato il limite determinante della cifra d'affari.

³ Se al momento dell'avvio o dell'estensione dell'attività non è possibile stabilire se il limite determinante della cifra d'affari sarà superato, entro tre mesi occorre procedere a una nuova valutazione. Se in base alla valutazione è presumibile che sarà superato il limite determinante della cifra d'affari, l'assoggettamento ha inizio o l'esenzione dall'assoggettamento termina, a scelta, con effetto retroattivo a decorrere dall'inizio o dall'estensione dell'attività oppure il giorno rilevante ai fini della nuova valutazione, ma al più tardi all'inizio del quarto mese.

Sezione 2: Collettività pubbliche

Art. 12 Soggetto fiscale

(art. 12 cpv. 1 LIVA)

¹ La suddivisione di una collettività pubblica in servizi è determinata in base all'articolazione della contabilità finanziaria, sempre che corrisponda alla struttura organizzativa e funzionale della collettività pubblica in questione.

² Gli altri enti di diritto pubblico di cui all'articolo 12 capoverso 1 LIVA sono:

- a. le corporazioni di diritto pubblico svizzere ed estere, quali i consorzi;
- b. gli istituti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica;
- c. le fondazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica;
- d. le società semplici di collettività pubbliche.

³ Nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, anche le collettività pubbliche estere possono entrare a far parte di consorzi e società semplici.

⁴ Un ente ai sensi del capoverso 2 è un soggetto fiscale nella sua integralità.

Art. 13 Cooperazione in materia di formazione e ricerca

(art. 12 cpv. 1 LIVA)

¹ Le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca che partecipano alla cooperazione in materia di istruzione e ricerca sono escluse dall'imposta, se effettuate nell'ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.

² Sono considerati istituti di formazione e ricerca:

- a. gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell'ambito dell'articolo 63a della Costituzione federale⁶, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale;
- b. le organizzazioni di pubblica utilità secondo l'articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l'articolo 12 LIVA;
- c. gli ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica.

³ Le imprese dell'economia privata non sono considerate istituti di formazione e ricerca.

Art. 14 Prestazioni imprenditoriali di una collettività pubblica

(art. 12 cpv. 4 LIVA)

Sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili le prestazioni di una collettività pubblica che non costituiscono attività sovrane secondo l'articolo 3 lettera g LIVA. Hanno segnatamente carattere imprenditoriale le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche:⁷

1. le prestazioni di servizi radiofonici e televisivi, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni e quelle in materia d'informatica;
2. l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica, energia termica, etanolo, agenti denaturanti e beni analoghi;
3. il trasporto di beni e di persone;
4. le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
5. le forniture di prodotti finiti nuovi destinati alla vendita;
6. le forniture di prodotti agricoli da parte di organismi agricoli d'intervento di collettività pubbliche;
7. l'organizzazione di fiere e di esposizioni di carattere commerciale;

⁶ RS 101

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).

8. l'esercizio di impianti sportivi quali stabilimenti balneari e di piste di ghiaccio artificiale;
9. lo stoccaggio in depositi;
10. le attività degli uffici commerciali di pubblicità;
11. le attività delle agenzie di viaggio;
12. le prestazioni di mense aziendali, di ristoranti per il personale, di spacci e simili;
13. le attività dei pubblici notai;
14. le attività degli uffici di misurazione catastale;
15. le attività nel campo dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento delle acque di scarico;
16. le attività finanziate mediante il versamento anticipato di emolumenti di smaltimento giusta l'articolo 32a^{bis} della legge del 7 ottobre 1983⁸ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
17. le attività nel campo della costruzione di impianti destinati al trasporto;
18. il controllo dei gas di combustione;
19. le prestazioni nel campo della pubblicità.

Sezione 3: Imposizione di gruppo

Art. 15 Direzione unica
(art. 13 LIVA)

È data una direzione unica quando l'operato di un soggetto giuridico è controllato attraverso la maggioranza dei voti, per contratto o in altro modo.

Art. 16 Membri del gruppo
(art. 13 LIVA)

¹ Le società di persone senza personalità giuridica sono assimilate ai soggetti giuridici ai sensi dell'articolo 13 LIVA.

² Gli agenti assicurativi possono essere membri di un gruppo.

³ ...⁹

Art. 17 Costituzione dei gruppi
(art. 13 LIVA)

¹ I membri del gruppo d'imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell'imposizione di gruppo.

⁸ RS 814.01

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 12 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3847).

² È ammessa la costituzione di più sottogruppi.

Art. 18 Autorizzazione dell'imposizione di gruppo

(art. 13 e 67 cpv. 2 LIVA)

¹ Su richiesta, l'AFC rilascia l'autorizzazione all'imposizione di gruppo se sono soddisfatte le condizioni determinanti.

² La domanda va corredata delle dichiarazioni scritte con cui i singoli membri si dicono d'accordo con l'imposizione di gruppo, gli effetti della stessa e la rappresentanza del gruppo da parte del membro designato o della persona designata nella domanda.

³ La domanda va presentata dal rappresentante del gruppo. Può rappresentare il gruppo:

- a. un membro del gruppo d'imposizione residente in Svizzera; o
- b. una persona che non sia membro del gruppo e abbia il domicilio o la sede sociale in Svizzera.

Art. 19 Modifiche nella rappresentanza del gruppo

(art. 13 LIVA)

¹ Il rappresentante di un gruppo d'imposizione può dimettersi soltanto per la fine di un periodo fiscale. Le dimissioni vanno notificate per scritto all'AFC almeno un mese prima di tale data.

² Se, in caso di dimissioni del rappresentante del gruppo, un mese prima della fine del periodo fiscale non le è stato notificato per scritto il nome del nuovo rappresentante, l'AFC può, previa diffida, designare quale rappresentante uno dei membri del gruppo.

³ Di comune accordo, i membri del gruppo possono revocare il mandato al rappresentante purché designino nel contempo un nuovo rappresentante. Il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 20 Modifiche nella composizione del gruppo

(art. 13 LIVA)

¹ Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l'AFC per scritto.

² Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L'AFC autorizza l'entrata e l'uscita per l'inizio del periodo fiscale successivo o la fine di quello in corso.

³ Il soggetto giuridico che soddisfa le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva può chiedere di entrare a far parte di un gruppo d'imposizione esistente anche nel corso del periodo fiscale, purché ne faccia domanda scritta all'AFC entro 30 giorni dalla comunicazione della determinante modifica del registro di commercio o dall'adempimento delle condizioni.

Art. 21 Requisiti amministrativi e contabili

(art. 13 LIVA)

¹ I membri del gruppo devono chiudere i conti alla stessa data, eccezion fatta per le società holding che, per motivi inerenti alla presentazione dei conti, prevedono un'altra data di chiusura del bilancio.

² Ciascun membro del gruppo deve allestire un rendiconto d'imposta interno che va consolidato nel rendiconto del gruppo d'imposizione.

Art. 22 Responsabilità solidale nell'imposizione di gruppo

(art. 15 cpv. 1 lett. c LIVA)

¹ La responsabilità solidale di un membro di un gruppo d'imposizione si estende ai crediti di imposta, agli interessi e alle spese che sorgono durante la sua appartenenza al gruppo, eccezion fatta per le multe.

² Se è stata promossa l'esecuzione nei confronti di un membro del gruppo d'imposizione, è stato fatto valere un recupero d'imposta mediante avviso di tassazione nei confronti del rappresentante o è stato annunciato un controllo, i membri del gruppo d'imposizione non possono sottrarsi alla responsabilità solidale uscendo dal gruppo.

Sezione 4: Responsabilità nella cessione di crediti**Art. 23** Entità della cessione

(art. 15 cpv. 4 LIVA)

In caso di cessione di parte del credito relativo a una controprestazione, si considera che l'imposta sul valore aggiunto sia ceduta proporzionalmente. Non è ammessa la cessione del credito netto senza imposta sul valore aggiunto.

Art. 24 Entità della responsabilità

(art. 15 cpv. 4 LIVA)

¹ La responsabilità secondo l'articolo 15 capoverso 4 LIVA è limitata all'importo dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente ricevuto dal cessionario, nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata nei confronti del contribuente, a decorrere dal pignoramento o dalla dichiarazione di fallimento.

² Nell'ambito della procedura di pignoramento o di realizzazione del pegno nei confronti di un contribuente, dopo aver ricevuto l'atto di pignoramento l'AFC informa senza indugio il cessionario sulla responsabilità a suo carico.

³ Dopo la dichiarazione di fallimento nei confronti di un contribuente, l'AFC può far valere la responsabilità del cessionario anche senza averlo previamente informato.

Art. 25 Esonero dalla responsabilità

(art. 15 cpv. 4 LIVA)

Versando all'AFC l'imposta sul valore aggiunto ricevuta con il credito cedutogli, il cessionario si libera dalla responsabilità in ragione di quanto versato.

Capitolo 2: Oggetto dell'imposta

Sezione 1: Rapporto di prestazione

Art. 26 Prestazioni a persone strettamente vincolate
(art. 18 cpv. 1 LIVA)

L'esecuzione di prestazioni a persone strettamente vincolate è considerata un rapporto di prestazione. Il calcolo è retto dall'articolo 24 capoverso 2 LIVA.

Art. 27 Tassa di smaltimento anticipata
(art. 18 cpv. 1 LIVA)

Mediante le loro attività, le organizzazioni private ai sensi dell'articolo 32^a_{bis} LPAmb¹⁰ eseguono prestazioni nei confronti di fabbricanti e importatori. Le tasse di smaltimento anticipate costituiscono la controprestazione di tali prestazioni.¹¹

Art. 28 Distacco transfrontaliero di collaboratori di un gruppo
(art. 18 LIVA)

Il distacco transfrontaliero di collaboratori in seno a un gruppo non è considerato un rapporto di prestazione se:

- a. un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in un'azienda appartenente al gruppo in territorio svizzero o un datore di lavoro svizzero distacca un lavoratore in un'azienda all'estero appartenente al gruppo;
- b. il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell'azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l'impresa che lo distacca; e
- c. i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all'azienda che lo impiega.

Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico
(art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA)

Sono considerati sussidio o altro contributo di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica:

- a. gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990¹² sui sussidi (LSu);
- b. le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione;
- c. i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca;

¹⁰ RS 814.01

¹¹ Nuovo testo per per. giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).

¹² RS 616.1

- d. i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a–c versati in virtù del diritto cantonale e comunale.

Art. 30 Trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni
(art. 18 cpv. 2 LIVA)

¹ La trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 LIVA, segnatamente nell'ambito della cooperazione in materia di formazione e ricerca, non è imponibile.

² La riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA è operata presso l'ultimo destinatario del versamento.

Sezione 2: Pluralità di prestazioni

Art. 31 Arnesi speciali
(art. 19 cpv. 1 LIVA)

¹ Gli arnesi speciali che il contribuente ha acquistato, fabbricato o fatto fabbricare appositamente per eseguire un ordine di fabbricazione sono considerati far parte della fornitura del bene costruito con essi. È irrilevante che gli arnesi speciali:

- a. siano fatturati separatamente al destinatario della prestazione o inclusi nel prezzo dei prodotti;
- b. dopo l'esecuzione dell'ordine di fabbricazione, siano consegnati o meno al destinatario della prestazione o a un terzo da questi designato.

² Sono considerati arnesi speciali segnatamente cliché, fotolitografie e composizioni, arnesi per punzonare e trafilare, calibri, matrici, forme di pressatura e d'iniezione, stampi, modelli per fonderia, conchiglie e film per circuiti stampati.

Art. 32 Insieme e combinazioni di prestazioni
(art. 19 cpv. 2 LIVA)

L'articolo 19 capoverso 2 LIVA non è applicabile all'atto di determinare, per una combinazione di prestazioni, se il luogo della prestazione si trovi in territorio svizzero o all'estero.

Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero
(art. 19 cpv. 2 LIVA)

L'imposizione dell'importazione secondo l'articolo 112 è determinante anche per l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero in quanto la combinazione di prestazioni non sia stata elaborata o modificata dopo l'imposizione dell'importazione.

Sezione 3: Prestazioni escluse dall'imposta

Art. 34 Cure mediche

(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)

¹ Sono considerati cure mediche l'accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell'uomo nonché le attività che servono alla prevenzione di malattie e di disturbi della salute dell'uomo.

² Sono assimilati alle cure mediche:

- a. le prestazioni specifiche di maternità come esami di controllo, preparazione al parto o consulenza per l'allattamento;
- b. gli esami, le consulenze e i trattamenti in relazione con la fecondazione artificiale, la contraccezione o l'interruzione della gravidanza;
- c.¹³ tutte le forniture e le prestazioni di servizi effettuate da un medico o da un medico-dentista per l'allestimento di un rapporto medico o di una perizia medica, volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali.

³ Non sono considerati cure mediche segnatamente:

- a.¹⁴ gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti unicamente a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti unicamente per ragioni estetiche, salvo che l'esame, la consulenza o il trattamento sia effettuato da un medico o da un medico-dentista abilitato a esercitare l'attività medica o dentaria sul territorio svizzero;
- b. gli esami eseguiti per l'allestimento di una perizia che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata, fatto salvo il capoverso 2 lettera c;
- c. la somministrazione di medicinali o di mezzi ausiliari medici, salvo che siano utilizzati dalla persona curante nell'ambito di una cura medica;
- d. la somministrazione di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati, anche se essa avviene nell'ambito di una cura medica; è considerato protesi un pezzo sostitutivo del corpo che, senza intervento chirurgico, può essere reimpiegato o riapplicato dopo essere stato tolto dal corpo;
- e. i provvedimenti della cura di base; questi sono considerati prestazioni di cura giusta l'articolo 21 capoverso 2 numero 4 LIVA.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).

Art. 35 Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche
(art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA)

¹ Il prestatore dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA se:

- a. dispone dell’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o
- b. è ammesso all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.

² Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:

- a. medici;
- b.¹⁵ medici-dentisti;
- c. protesisti dentari;
- c^{bis}.¹⁶ igienisti dentali;
- d. psicoterapeuti;
- e. chiropratici;
- f. fisioterapisti;
- g. ergoterapisti;
- h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;
- i. levatrici;
- j. infermieri;
- k. massaggiatori medico-terapeutici;
- l. logopedisti;
- m. dietisti;
- n. podologi.

Art. 36 Prestazioni culturali
(art. 21 cpv. 2 n. 14 e 16 LIVA)

¹ Sono considerate artisti esecutori ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 14 lettera b LIVA le persone fisiche giusta l’articolo 33 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992¹⁷ sul diritto d’autore (LDA), purché le loro prestazioni di servizi culturali siano eseguite direttamente al pubblico o da esso direttamente percepite. La forma giuridica della persona che fattura tali prestazioni è irrilevante ai fini della qualifica della prestazione esclusa dall’imposta.¹⁸

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 2833).

¹⁶ Introdotta dal n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3839).

¹⁷ RS **231.1**

¹⁸ RU **2011** 6545

² Sono considerati autori ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA gli autori di opere giusta gli articoli 2 e 3 LDA, purché eseguano prestazioni culturali.

Art. 37 Previdenza professionale

(art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA)

Tra le operazioni ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA rientrano anche le operazioni degli istituti di previdenza professionale.

Art. 38 Prestazioni in seno alla medesima collettività pubblica

(art. 21 cpv. 2 n. 28 LIVA)

¹ Per prestazioni in seno alla medesima collettività pubblica s'intendono le prestazioni tra unità organizzative del medesimo Comune, del medesimo Cantone o della Confederazione.

² Sono considerate unità organizzative del medesimo Comune, del medesimo Cantone o della Confederazione:

- a. i loro servizi e le riunioni di servizi secondo l'articolo 12 capoverso 2 LIVA;
- b. i loro istituti e fondazioni privi di personalità giuridica;
- c. gli istituti dotati di personalità giuridica che appartengono unicamente alla collettività pubblica in questione;
- d. le persone giuridiche di diritto privato appartenenti unicamente alla collettività pubblica in questione.

³ Le prestazioni tra Comuni, tra Cantoni, tra Comuni e Cantoni nonché tra Confederazione e Comuni o Cantoni non sono considerate prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica.

Art. 39 Opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta

(art. 22 LIVA)

Se non può indicare chiaramente che intende assoggettare all'imposta determinate prestazioni, il contribuente può comunicare in altro modo all'AFC che intende esercitare l'opzione. Un'opzione corrispondente è data anche prima che siano state eseguite prestazioni. È fatto salvo l'articolo 22 capoverso 2 LIVA.

Sezione 4: Prestazioni esenti dall'imposta

Art. 40 Esportazione diretta di beni messi a disposizione per l'uso o il godimento

(art. 23 cpv. 2 n. 2 LIVA)

Si ha trasporto diretto o spedizione diretta all'estero ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 2 LIVA se prima dell'esportazione non è effettuata alcuna fornitura in territorio svizzero.

Art. 41 Esenzione dall'imposta per i trasporti aerei internazionali
(art. 23 cpv. 4 LIVA)

¹ Sono esenti dall'imposta:

- a. i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo d'arrivo o di partenza si situa sul territorio svizzero;
- b. i trasporti per via aerea attraverso il territorio svizzero da un aeroporto estero a un altro aeroporto estero.

² I tragitti sul territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti dall'imposta se il volo sul territorio svizzero è interrotto unicamente da uno scalo tecnico intermedio o per il trasbordo su un volo di coincidenza.

Art. 42 Esenzione dall'imposta per i trasporti ferroviari internazionali
(art. 23 cpv. 4 LIVA)

¹ Fatto salvo il capoverso 2, i trasporti ferroviari transfrontalieri sono esenti dall'imposta, purché si tratti di tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Vi sono compresi:

- a. i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d'arrivo si situa sul territorio svizzero;
- b. i trasporti per tragitti di transito sul territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e d'arrivo situate all'estero.

² Per l'esenzione dall'imposta la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero dev'essere maggiore rispetto all'imposta sul valore aggiunto non dovuta a causa dell'esenzione fiscale.

³ Non è concessa l'esenzione dall'imposta per la vendita di titoli di trasporto forfettari, segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall'imposta.

Art. 43 Esenzione dall'imposta per i trasporti internazionali in autobus
(art. 23 cpv. 4 LIVA)

¹ È esente dall'imposta il trasporto di persone in autobus su tragitti che:

- a. si svolgono prevalentemente in territorio estero; o
- b. transitano sul territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d'arrivo situati all'estero.

² È esente dall'imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una prestazione di trasporto secondo il capoverso 1, purché esso sia fatturato unitamente a quest'ultima.

Art. 44 Operazioni con monete d'oro e oro fino esenti dall'imposta

(art. 107 cpv. 2 LIVA)

¹ Sono esenti dall'imposta le operazioni con:

- a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale¹⁹ 7118.9010 e 9705.0000;
- b.²⁰ oro a scopi di investimento con il titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:
 1. lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure
 2. lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d'artefice registrato in Svizzera;
- c.²¹ oro in forma di granuli d'un tenore d'oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto;
- d. oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero;
- e. oro in forma di cascami e rottami.

² È considerata oro ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e anche qualsiasi lega contenente, in peso, 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenente più oro che platino.

Capitolo 3: Base di calcolo e aliquote d'imposta**Sezione 1: Base di calcolo****Art. 45** Controprestazioni in valuta estera

(art. 24 cpv. 1 LIVA)

¹ Per calcolare l'imposta sul valore aggiunto dovuta, le controprestazioni in valuta estera vanno convertite in valuta svizzera al momento della nascita del credito fiscale.

² È data una controprestazione in valuta estera quando la fattura o la ricevuta è emessa in valuta estera. Se non è emessa una fattura o una ricevuta, è determinante la valuta in cui è operata la contabilizzazione presso il fornitore della prestazione. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto.

³ Il contribuente può operare la conversione basandosi sul corso medio mensile pubblicato dall'AFC o sul corso del giorno (vendita). Alle valute estere delle quali l'AFC non pubblica il corso medio mensile si applica il corso del giorno (vendita).

¹⁹ RS **632.10**, All.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2013** 3839).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2013** 3839).

⁴ I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione basandosi sul corso applicato dal gruppo.

⁵ Il metodo prescelto (corso medio mensile, corso del giorno o corso del gruppo) va applicato almeno per un periodo fiscale.

Art. 46 Commissioni su carte di credito e tasse relative ad assegni
(art. 24 cpv. 1 LIVA)

Non sono considerati diminuzione della controprestazione le commissioni sulle carte di credito, le tasse relative ad assegni, le perdite derivanti dalla conversione di assegni WIR e simili.

Art. 47 Prestazioni al personale
(art. 24 LIVA)

¹ Per le prestazioni eseguite a titolo oneroso al personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. È fatto salvo l’articolo 24 capoversi 2 e 3 LIVA.

² Le prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. L’imposta va calcolata sulla base dell’importo determinante per le imposte dirette.

³ Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale.

⁴ Se nell’ambito delle imposte dirette sono ammessi, per la determinazione delle componenti salariali, valori forfettari utili anche ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto, tali valori possono essere applicati anche all’imposta sul valore aggiunto.

⁵ Ai fini dell’applicazione dei capoversi 2–4 è irrilevante che si tratti di persone strettamente vincolate secondo l’articolo 3 lettera h LIVA.

Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti
(art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA)

¹ L’AFC fissa per ogni fondo l’entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate.

² L’AFC tiene conto del fatto che:

- a. il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e
- b. gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d’imposta precedente l’imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua.

Sezione 2: Aliquote d'imposta

Art. 49²² Medicinali (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 8 LIVA)

Sono considerati medicinali:

- a. i medicinali pronti per l'uso e le premiscele per foraggi medicinali a uso veterinario omologati secondo l'articolo 9 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000²³ sugli agenti terapeutici (LATER), come pure i relativi prodotti galenici finiti;
- b. i medicinali pronti per l'uso che ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LATER non sono soggetti all'omologazione, ad eccezione del sangue umano e animale completo;
- c. i medicinali pronti per l'uso che ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4 LATER hanno ottenuto un'autorizzazione temporanea;
- d. i medicinali pronti per l'uso non omologati ai sensi dell'articolo 36 capoversi 1-3 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001²⁴ sull'autorizzazione dei medicinali come pure ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 18 agosto 2004²⁵ sui medicinali veterinari

Art. 50 Giornali e riviste senza carattere pubblicitario (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA)

Sono considerati giornali e riviste senza carattere pubblicitario gli stampati che adempiono le seguenti condizioni:

- a. sono pubblicati periodicamente, ma almeno due volte all'anno;
- b. servono a informare o a intrattenere;
- c. hanno titolo invariato;
- d. hanno una numerazione progressiva e recano l'indicazione della data e del periodo di pubblicazione;
- e. si presentano esteriormente come giornali o riviste;
- f. non riservano uno spazio preponderante a iscrizioni.

Art. 51 Libri e altri stampati senza carattere pubblicitario (art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA)

Sono considerati libri e altri stampati senza carattere pubblicitario gli stampati che adempiono le seguenti condizioni:

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).

²³ RS 812.21

²⁴ RS 812.212.1

²⁵ RS 812.212.27

- a. hanno forma di libri, opuscoli o fogli sciolti; le opere a fogli sciolti sono considerate libri se sono composte di una copertina con legatura a vite, spirale o cucitura rapida e dei fogli sciolti da inserirvi, e si presentano come un'opera completa di almeno 16 pagine il cui titolo figura sulla copertina;
- b. hanno almeno 16 pagine, compresi la copertina e il risguardo, tranne i libri per l'infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli sciolti;
- c. hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico;
- d. non sono destinati ad accogliere iscrizioni o figurine da collezione, eccezion fatta per i libri scolastici e didattici nonché determinati libri per l'infanzia quali i quaderni d'esercizi con illustrazioni accompagnate da testi a carattere complementare e gli album da dipingere o colorare contenenti modelli e istruzioni.

Art. 52 Carattere pubblicitario

(art. 25 cpv. 2 lett. a n. 9 LIVA)

¹ Uno stampato ha carattere pubblicitario quando il suo contenuto è destinato a propagandare un'attività commerciale dell'editore o di un terzo che lo sostiene.

² Uno stampato propaganda un'attività commerciale dell'editore o di un terzo che lo sostiene se:

- a. è pubblicato manifestamente allo scopo di fare pubblicità all'editore o a un terzo che lo sostiene;
- b. il contenuto pubblicitario a favore dell'editore o del terzo che lo sostiene supera la metà della superficie totale dello stampato.

³ Sono considerate terzi che sostengono l'editore le persone e le imprese per cui l'editore opera o da questi controllate nonché le altre persone strettamente vincolate ai sensi dell'articolo 3 lettera h LIVA.

⁴ È considerata contenuto pubblicitario sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli pubbliredazionali e i comunicati pubblicitari, a favore dell'editore o di un terzo che lo sostiene.

⁵ La quota di pubblicità non comprende le inserzioni e la pubblicità a favore di terzi indipendenti.

Art. 53 Preparazione sul posto e servizio presso il cliente

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

¹ Sono considerati preparazione segnatamente il fatto di cuocere, riscaldare, frullare, preparare o mescolare alimenti. Non è considerato preparazione il semplice mantenimento della temperatura di alimenti pronti per il consumo.

² Per servizio s'intende segnatamente il fatto di servire i prodotti commestibili nei piatti, preparare buffet freddi e caldi, versare le bevande nei bicchieri, apparecchiare

e sparecchiare i tavoli, servire gli ospiti, nonché la direzione e la sorveglianza del personale di servizio, la gestione e il rifornimento dei buffet a libero servizio.

Art. 54 Impianti particolari per il consumo sul posto

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

¹ Sono considerati impianti particolari per il consumo di alimenti sul posto (impianti per il consumo) segnatamente tavoli, tavoli alti, banchi e altri ripiani a disposizione per il consumo o impianti equivalenti, segnatamente quelli presenti su mezzi di trasporto. È irrilevante:

- a. chi sia il proprietario degli impianti;
- b. che il cliente utilizzi effettivamente l'impianto;
- c. che gli impianti siano in numero sufficiente a permettere a tutti i clienti di consumare sul posto.

² Non sono considerate impianti per il consumo:

- a. le sedie e le panchine senza tavolo che servono principalmente a permettere ai clienti una breve pausa;
- b. le tende e le roulotte dei locatari presso il chiosco o il ristorante di un campeggio.

Art. 55 Alimenti destinati ad essere asportati o consegnati

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

¹ Per consegna si intende la fornitura di alimenti da parte del contribuente al domicilio del cliente o in un altro luogo da questi designato, senza ulteriore preparazione o servizio.

² Sono considerati alimenti destinati ad essere asportati gli alimenti che il cliente porta altrove dopo l'acquisto e non consuma nell'azienda del fornitore della prestazione. Sono indizi di una vendita da asporto segnatamente:

- a. la volontà espressa dal cliente di asportare gli alimenti;
- b. la somministrazione degli alimenti in un imballaggio apposito, idoneo al trasporto;
- c. la somministrazione di alimenti inadatti al consumo immediato.

³ Per determinate aziende e manifestazioni l'AFC prevede semplificazioni ai sensi dell'articolo 80 LIVA.

Art. 56 Provvedimenti organizzativi adeguati

(art. 25 cpv. 3 LIVA)

Un provvedimento organizzativo adeguato è dato segnatamente dall'emissione di giustificativi che permettono di accertare se è stata effettuata una prestazione della ristorazione oppure una consegna o una fornitura da asporto.

Capitolo 4: Emissione della fattura e dichiarazione fiscale

(art. 26 cpv. 3 LIVA)

Art. 57

Gli scontrini di cassa relativi a importi sino a 400 franchi non devono necessariamente contenere indicazioni sul destinatario della prestazione. Tali scontrini di cassa non danno diritto alla restituzione dell'imposta nell'ambito della procedura di rimborso.

Capitolo 5: Deduzione dell'imposta precedente

Sezione 1: In generale

Art. 58 Deduzione dell'imposta precedente in caso di valute estere

(art. 28 LIVA)

Al calcolo delle imposte precedenti deducibili si applica per analogia l'articolo 45.

Art. 59 Prova

(art. 28 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ L'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero è considerata fatturata se il fornitore della prestazione ha riscosso dal destinatario, in modo riconoscibile da quest'ultimo, l'imposta sul valore aggiunto.

² Il destinatario della prestazione non è tenuto a verificare se l'imposta sul valore aggiunto sia stata riscossa a ragione. La deduzione dell'imposta precedente è tuttavia esclusa se il destinatario della prestazione sa che la persona che ha trasferito l'imposta sul valore aggiunto non è iscritta quale contribuente.

Art. 60 Deduzione dell'imposta precedente per le prestazioni eseguite all'estero

(art. 29 cpv. 1 LIVA)

Per le prestazioni eseguite all'estero, la deduzione dell'imposta precedente è ammessa nella stessa misura in cui sarebbe possibile se le prestazioni fossero eseguite in territorio svizzero e si fosse optato per la loro imposizione secondo l'articolo 22 LIVA.

Art. 61 Deduzione dell'imposta precedente per le monete d'oro e l'oro fino

(art. 107 cpv. 2 LIVA)

L'imposta sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi utilizzati per le operazioni di cui all'articolo 44 e per le importazioni di cui all'articolo 113 lettera g può essere dedotta quale imposta precedente.

Sezione 2: Deduzione dell'imposta precedente fittizia

Art. 62 Bene usato (art. 28 cpv. 3 LIVA)

¹ Per bene ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 LIVA (bene usato) s'intende un bene mobile usato e accertabile che è riutilizzabile nello stato attuale o dopo la sua riparazione e le cui componenti non sono alienate separatamente.²⁶

² Non sono considerati beni usati i metalli preziosi delle voci di tariffa doganale²⁷ 7106–7112 e le pietre preziose delle voci di tariffa 7102–7105.

Art. 63 Diritto alla deduzione dell'imposta precedente fittizia (art. 28 cpv. 3 LIVA)

¹ In quanto siano dati gli altri presupposti, il contribuente può effettuare una deduzione dell'imposta precedente fittizia anche sull'importo versato per l'acquisto di beni usati a un prezzo globale.

² Un'utilizzazione meramente temporanea del bene usato fra il suo acquisto e la fornitura successiva a un altro acquirente in territorio svizzero non esclude la deduzione dell'imposta precedente fittizia. È fatto salvo l'articolo 31 capoverso 4 LIVA.

³ La deduzione dell'imposta precedente fittizia è esclusa:

- a. se al momento dell'acquisto del bene usato è stata applicata la procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA;
- b. se il contribuente ha importato il bene usato;
- c. se sono acquistati beni di cui all'articolo 21 capoverso 2 LIVA, ad eccezione dei beni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numero 24 LIVA;
- d. se il contribuente ha acquistato il bene in territorio svizzero da una persona che ha importato tale bene in esenzione d'imposta;
- e. per la parte dell'importo pagato nell'ambito della liquidazione dei danni eccedente il valore effettivo del bene al momento della sua assunzione.²⁸

⁴ Il contribuente che fornisce il bene a un acquirente all'estero deve annullare la deduzione dell'imposta precedente fittizia nel periodo di rendiconto nel quale ha luogo la fornitura.

Art. 64 Documenti (art. 28 cpv. 3 LIVA)

Il contribuente deve tenere un controllo dell'acquisto e della fornitura di beni usati. Per i beni usati acquistati a un prezzo globale occorre tenere documenti separati per ogni lotto.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).

²⁷ RS 632.10, All.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).

Sezione 3: Correzione della deduzione dell'imposta precedente

Art. 65 Metodi di calcolo della correzione
(art. 30 LIVA)

La correzione della deduzione dell'imposta precedente può essere calcolata:

- a. in base allo scopo effettivo d'utilizzazione;
- b. in base a metodi forfetari, mediante gli importi forfetari fissati dall'AFC;
- c. in base a calcoli propri.

Art. 66 Metodi forfetari
(art. 30 LIVA)

L'AFC definisce segnatamente importi forfetari per:

- a. l'attività delle banche;
- b. l'attività delle società d'assicurazione;
- c. l'attività di servizi di collettività pubbliche che beneficiano di finanziamenti speciali;
- d. la concessione di crediti, nonché i proventi degli interessi e i proventi del commercio di cartevalori;
- e. l'amministrazione di immobili propri per la cui imposizione non si è optato secondo l'articolo 22 LIVA;
- f. le imprese di trasporto pubblico.

Art. 67 Calcoli propri
(art. 30 LIVA)

Se esegue le correzioni dell'imposta precedente in base a calcoli propri, il contribuente deve giustificare esaurientemente i fatti alla base dei suoi calcoli ed effettuare una verifica della plausibilità.

Art. 68 Scelta del metodo
(art. 30 LIVA)

¹ Per calcolare la correzione dell'imposta precedente, il contribuente può applicare uno o più metodi, sempre che conducano a un risultato corretto.

² È ritenuta conforme l'applicazione di uno o più metodi che consideri il principio dell'economicità della riscossione, sia comprensibile sotto il profilo economico e attribuisca le imposte precedenti proporzionalmente all'utilizzazione per una determinata attività.

Sezione 4: Consumo proprio

Art. 69 Principi (art. 31 LIVA)

¹ La deduzione dell'imposta precedente va corretta integralmente riguardo a beni e prestazioni di servizi non utilizzati.

² La deduzione dell'imposta precedente va corretta riguardo a beni e prestazioni di servizi utilizzati che siano ancora disponibili e abbiano un valore attuale nel momento in cui sono venuti meno i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente. Si presume che siano consumate o non più godibili già al momento dell'acquisto le prestazioni di servizi nell'ambito della consulenza, della contabilità, del reclutamento di personale, del management e della pubblicità.

³ Per i beni fabbricati in proprio occorre prevedere, per l'utilizzazione dell'infrastruttura, un supplemento del 33 per cento sull'imposta precedente sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull'utilizzazione dell'infrastruttura.

⁴ Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente vengono meno solo parzialmente, la correzione va effettuata nella misura in cui l'utilizzazione non dia più diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Art. 70 Determinazione del valore attuale (art. 31 cpv. 3 LIVA)

¹ Il valore attuale va calcolato sulla base del prezzo d'acquisto, al netto del valore del terreno nel caso degli immobili, nonché sulla base delle spese che aumentano il valore. Non va tenuto conto delle spese di mantenimento del valore. Per spese di mantenimento del valore s'intendono quelle che servono unicamente a mantenere il valore e la funzionalità di un bene, segnatamente le spese per servizi, manutenzione, esercizio, riparazione e ripristino.

² Nel determinare il valore attuale di beni e prestazioni di servizi utilizzati occorre considerare, nel primo periodo fiscale dell'utilizzazione, la perdita di valore per tutto il periodo fiscale. Nell'ultimo periodo fiscale non ancora concluso non si può per contro operare alcun ammortamento, tranne nel caso in cui la modifica dell'utilizzazione intervenga l'ultimo giorno del periodo fiscale.

Art. 71 Ristrutturazioni considerevoli di edifici (art. 31 LIVA)

Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il 5 per cento del valore d'assicurazione dell'edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell'imposta precedente dev'essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.

Sezione 5: Sgravio fiscale successivo

Art. 72 Principi (art. 32 LIVA)

¹ La deduzione dell'imposta precedente può essere corretta integralmente riguardo a beni e prestazioni di servizi non utilizzati.

² La deduzione dell'imposta precedente può essere corretta riguardo a beni e prestazioni di servizi utilizzati che siano ancora disponibili e abbiano un valore attuale nel momento in cui si sono realizzati i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente. Si presume che siano consumate o non più godibili già al momento dell'acquisto le prestazioni di servizi nell'ambito della consulenza, della contabilità, del reclutamento di personale, del management e della pubblicità.

³ Per i beni fabbricati in proprio occorre prevedere, per l'utilizzazione dell'infrastruttura, un supplemento del 33 per cento sulle imposte precedenti sul materiale e su eventuali lavori di terzi per i semilavorati. È fatta salva la prova effettiva delle imposte precedenti sull'utilizzazione dell'infrastruttura.

⁴ Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente sono dati solo parzialmente, la correzione può essere effettuata solo nella misura in cui la nuova utilizzazione dia diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Art. 73 Determinazione del valore attuale (art. 32 cpv. 2 LIVA)

¹ Il valore attuale va calcolato sulla base del prezzo d'acquisto, al netto del valore del terreno nel caso degli immobili, nonché sulla base delle spese che aumentano il valore. Non va tenuto conto delle spese di mantenimento del valore. Per spese di mantenimento del valore s'intendono quelle che servono unicamente a mantenere il valore e la funzionalità di un bene, segnatamente le spese per servizi, manutenzione, esercizio, riparazione e ripristino.

² Nel determinare il valore attuale di beni e prestazioni di servizi utilizzati occorre considerare, nel primo periodo fiscale dell'utilizzazione, la perdita di valore per tutto il periodo fiscale. Nell'ultimo periodo fiscale non ancora concluso non si può per contro operare alcun ammortamento, tranne nel caso in cui la modifica dell'utilizzazione intervenga l'ultimo giorno del periodo fiscale.

Art. 74²⁹ Ristrutturazioni considerevoli di edifici (art. 32 LIVA)

Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il 5 per cento del valore d'assicurazione dell'edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell'imposta precedente può essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).

Sezione 6: Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

(art. 33 cpv. 2 LIVA)

Art. 75

¹ Non va effettuata alcuna riduzione dell'imposta precedente se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono attribuibili a un settore d'attività per il quale non è data l'imposta precedente o per il quale non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

² Se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono attribuibili a un determinato settore d'attività, va ridotta soltanto l'imposta precedente sulle spese di tale settore.

³ Se i mezzi di cui all'articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono versati per coprire un disavanzo d'esercizio, l'imposta precedente va ridotta complessivamente in ragione del rapporto tra questi mezzi e la cifra d'affari complessiva, esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

Capitolo 6: Determinazione e nascita del credito fiscale

Sezione 1: Chiusura d'esercizio

(art. 34 cpv. 3 LIVA)

Art. 76³⁰

Sezione 2: Metodo delle aliquote saldo

Art. 77 Principi

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ Nell'accertare se i presupposti di cui all'articolo 37 LIVA siano adempiuti, occorre considerare le prestazioni imponibili eseguite in territorio svizzero dietro controprestazione.

² Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che:

- a. in virtù dell'articolo 37 capoverso 5 LIVA, hanno la possibilità di applicare il metodo delle aliquote forfetarie;
- b. applicano la procedura di riporto del pagamento dell'imposta secondo l'articolo 63 LIVA;
- c. applicano l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 13 LIVA;
- d. hanno la loro sede o uno stabilimento d'impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;

³⁰ Entrerà in vigore in un secondo tempo.

- e. conseguono oltre il 50 per cento della loro cifra d'affari da prestazioni eseguite a un altro contribuente che applica il metodo effettivo e che controllano o dal quale sono controllati.

³ I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–25, 27 e 29 LIVA.

Art. 78 Adesione al metodo delle aliquote saldo all'inizio dell'assoggettamento

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dei contribuenti) che intendono applicare il metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA.

² L'AFC autorizza l'applicazione del metodo delle aliquote saldo se nei primi 12 mesi sia la cifra d'affari preventivata sia le imposte previste non superano i limiti di cui all'articolo 37 capoverso 1 LIVA.

³ Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente deve applicare il metodo effettivo per almeno tre anni prima di poter passare al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato al metodo delle aliquote saldo è ammesso se l'AFC modifica l'aliquota saldo del settore o dell'attività corrispondente.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano per analogia anche in caso di iscrizione retroattiva.

⁵ L'imposta sul valore aggiunto che, all'inizio dell'assoggettamento, grava le scorte di merci, i mezzi d'esercizio e i beni d'investimento è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso.

Art. 79 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.

² L'AFC autorizza l'applicazione del metodo delle aliquote saldo se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti di cui all'articolo 37 capoverso 1 LIVA.

³ Al momento del passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo non si effettuano correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento.

⁴ Se, simultaneamente all'adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, vanno effettuate le seguenti correzioni:

- a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l'AFC accredita al contribuente, applicando l'aliquota legale corrispondente, l'imposta sulle prestazioni imponibili da questi fatturate al momento del passaggio ma non ancora incassate (posizioni debitori) e addebita nel contempo l'imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturate al contribuente ma non ancora pagate (posizioni creditori);
- b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l'AFC addebita l'imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio applicando l'aliquota legale corrispondente e accredita nel contempo l'imposta precedente gravante le posizioni creditori.

Art. 80 Revoca dell'autorizzazione

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

Se l'applicazione del metodo delle aliquote saldo è stata concessa in base a indicazioni false, l'AFC può revocare l'autorizzazione retroattivamente sino al momento della concessione di questo metodo di rendiconto.

Art. 81 Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo per scritto all'AFC entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.

² Chi, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, supera del 50 per cento al massimo uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo.

³ Chi supera di oltre il 50 per cento uno o entrambi i limiti fissati all'articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all'inizio del periodo fiscale successivo. Se i limiti sono già superati nei primi 12 mesi dall'adesione al metodo delle aliquote saldo, l'autorizzazione è revocata con effetto retroattivo.

⁴ Se il superamento di uno o di entrambi i limiti di oltre il 50 per cento è riconducibile all'assunzione di un patrimonio o di parte di esso nell'ambito della procedura di notifica, il contribuente può decidere se intende passare al metodo di rendiconto effettivo retroattivamente, all'inizio del periodo fiscale in cui ha avuto luogo l'assunzione, o all'inizio del periodo fiscale successivo.

⁵ In caso di passaggio al metodo di rendiconto effettivo non hanno luogo correzioni sulle scorte di merci, sui mezzi d'esercizio né sui beni d'investimento.

⁶ Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l'articolo 39 LIVA, occorre effettuare le seguenti correzioni:

- a. se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, l'AFC accreditata al contribuente, applicando le aliquote saldo autorizzate, l'imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni;
- b. se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, l'AFC addebitata, applicando le aliquote saldo autorizzate, l'imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio. Sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.

Art. 82 Fine dell'assoggettamento

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall'assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d'affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate.

² L'imposta sul valore attuale dei beni immobili al momento della cancellazione dal registro dell'imposta sul valore aggiunto va conteggiata all'aliquota normale se:

- a. il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava ancora il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell'imposta precedente;
- b. il contribuente ha acquistato il bene nell'ambito della procedura di notifica, nel periodo in cui applicava il metodo delle aliquote saldo, da un contribuente che applicava il metodo di rendiconto effettivo.

³ Per stabilire il valore dei beni immobili si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso.

Art. 83 Assunzione di un patrimonio nell'ambito della procedura di notifica

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo non utilizza un patrimonio, o parte di esso, assunto nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA oppure non lo utilizza o lo utilizza in misura inferiore rispetto all'alienante per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, occorre procedere come segue:

- a. se l'alienante applica il metodo delle aliquote saldo, non vanno apportate correzioni;
- b. se l'alienante applica il metodo effettivo, il consumo proprio ai sensi dell'articolo 31 LIVA va conteggiato, tenendo conto dell'articolo 38 capoverso 4 LIVA, sulla parte del patrimonio che in seguito all'assunzione è utilizzata per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

² Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo utilizza un patrimonio, o parte di esso, assunto nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA in misura superiore rispetto all'alienante per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, non possono essere apportate correzioni.

Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC.

² Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC.

³ I contribuenti ai quali sono state concesse due distinte aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna delle due aliquote saldo.

Art. 85 Autorizzazione all'applicazione di un'unica aliquota saldo

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

Il contribuente è autorizzato ad applicare un'unica aliquota saldo tranne nei casi di cui all'articolo 86 capoverso 1 o 89 capoverso 3 o 5.

Art. 86 Autorizzazione all'applicazione di due aliquote saldo

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ Il contribuente è autorizzato ad applicare due aliquote saldo se:

- a. esercita due o più attività per le quali l'AFC ha previsto due aliquote saldo distinte;
- b. almeno due di queste attività costituiscono ciascuna oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva.

² Il limite del 10 per cento è calcolato:

- a. per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: sulla base delle cifre d'affari presumibili;
- b. per gli altri contribuenti: sulla base della cifra d'affari degli ultimi due periodi fiscali.

³ Nell'accertare se il limite del 10 per cento sia superato, le cifre d'affari di attività cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate.

⁴ Se, nel corso di due periodi fiscali consecutivi, soltanto un'attività o più attività per le quali è prevista la medesima aliquota saldo superano il limite del 10 per cento, l'autorizzazione all'applicazione della seconda aliquota saldo decade all'inizio del terzo periodo fiscale.

Art. 87 Aliquote saldo autorizzate

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ Se soltanto due attività del contribuente superano il limite del 10 per cento, è autorizzata l'applicazione delle due aliquote saldo previste per tali attività.

² Se più di due attività superano il limite del 10 per cento, è autorizzata l'applicazione delle seguenti aliquote saldo:

- a. l'aliquota saldo più elevata tra quelle previste per le attività che costituiscono oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva;
- b. una seconda aliquota saldo, che il contribuente può scegliere tra le aliquote previste per le altre attività che costituiscono oltre il 10 per cento della cifra d'affari complessiva.

Art. 88 Imposizione delle singole attività

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

Le cifre d'affari delle attività del contribuente autorizzato ad applicare due aliquote saldo vanno conteggiate:

- a. all'aliquota saldo autorizzata più elevata, se l'aliquota saldo prevista per l'attività in questione è superiore all'aliquota saldo autorizzata più bassa;
- b. all'aliquota saldo autorizzata più bassa, negli altri casi.

Art. 89 Regola speciale per i settori misti

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ I settori misti sono settori in cui sono svolte usualmente numerose attività che, considerate singolarmente, andrebbero conteggiate ad aliquote saldo distinte.

² L'AFC stabilisce in un'ordinanza:

- a. l'aliquota saldo applicabile ai vari settori misti;
- b. le attività principali e accessorie usuali nei vari settori misti.

³ Se un'attività accessoria usuale per il settore o più attività accessorie usuali per il settore per le quali l'ordinanza dell'AFC prevede la stessa aliquota saldo costituiscono oltre il 50 per cento della cifra d'affari complessiva realizzata con l'attività principale e con le attività accessorie usuali per il settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo è retto dagli articoli 86-88.

⁴ Il limite del 50 per cento è calcolato:

- a. per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: sulla base delle cifre d'affari presumibili;
- b. per gli altri contribuenti: sulla base della cifra d'affari degli ultimi due periodi fiscali.

⁵ Se un contribuente attivo in un settore misto esercita anche attività estranee al settore, il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo relativo a tali attività è retto dagli articoli 86-88.

Art. 90 Procedure speciali

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ L'AFC mette a disposizione dei contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo una procedura per il rimborso approssimativo delle imposte precedenti in caso di:

- a. forniture di beni verso l'estero, sempre che il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall'imposta;
- b. prestazioni a beneficiari di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 2007³¹ sullo Stato ospite (LSO), sempre che il luogo della prestazione sia situato in territorio svizzero e, in caso di forniture, il bene sia stato fabbricato in proprio o acquistato gravato dall'imposta.

² I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano beni usati secondo l'articolo 62 per rivenderli a un acquirente in territorio svizzero possono applicare la procedura di rimborso dell'imposta precedente fittizia, messa a disposizione dall'AFC. Tale procedura non è applicabile agli autoveicoli usati il cui peso complessivo non supera i 3500 kg.

³ Per aziende e manifestazioni di cui all'articolo 55 capoverso 3, l'AFC prevede un disciplinamento forfetario per la ripartizione approssimativa delle cifre d'affari sulle due aliquote saldo.

Art. 91 Rendiconto dell'imposta sull'acquisto

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano prestazioni di imprese con sede all'estero secondo gli articoli 45–49 LIVA devono versare semestralmente l'imposta sull'acquisto all'aliquota legale corrispondente.

Art. 92 Consumo proprio

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

Eccezion fatta per l'articolo 83 capoverso 1 lettera b, il consumo proprio è considerato mediante l'applicazione del metodo delle aliquote saldo.

Art. 93 Correzioni per beni immobili

(art. 37 cpv. 1–4 LIVA)

¹ Se un bene immobile non è più utilizzato nell'ambito dell'attività imprenditoriale del contribuente o viene destinato a un'attività esclusa dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 LIVA, l'imposta grava il valore attuale all'aliquota normale se:

- a. il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell'imposta precedente;

³¹ RS 192.12

- b. il contribuente ha acquistato il bene nell'ambito della procedura di notifica, nel periodo in cui applicava il metodo delle aliquote saldo, da un contribuente che applicava il metodo di rendiconto effettivo.

² Per stabilire il valore dei beni immobili si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso.

Art. 94 Prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

¹ Fatto salvo l'articolo 93, le prestazioni a persone strettamente vincolate vanno considerate, nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, come segue:

- a. i beni e le prestazioni di servizi acquistati che sono consegnati o eseguiti a titolo gratuito sono considerati nelle aliquote saldo e non vanno pertanto conteggiati;
- b. i beni fabbricati in proprio e le prestazioni di servizi che sono consegnati o eseguiti a titolo gratuito vanno conteggiati all'aliquota saldo autorizzata al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;
- c. i beni e le prestazioni di servizi consegnati o eseguiti a titolo oneroso vanno conteggiati all'aliquota saldo autorizzata alla controprestazione pagata, ma almeno al valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti;
- d. se si applicano due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un'attività, si applica l'aliquota più elevata.

² Nel rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo, le prestazioni al personale vanno considerate come segue:

- a. i beni consegnati a titolo oneroso e le prestazioni di servizi eseguite a titolo oneroso al personale vanno conteggiati all'aliquota saldo autorizzata;
- b. se si applicano due aliquote saldo e la prestazione non può essere attribuita a un'attività, si applica l'aliquota più elevata.

³ Se la persona impiegata è una persona strettamente vincolata cui il contratto di lavoro non riconosce alcun diritto alla prestazione, si applica il capoverso 1. Se sussiste tale diritto, si applica il capoverso 2.

⁴ Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono considerate come eseguite a titolo oneroso.

Art. 95 Vendita di mezzi d'esercizio e beni d'investimento
(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

La vendita di mezzi d'esercizio e beni d'investimento che non sono stati impiegati esclusivamente per il conseguimento di prestazioni escluse dall'imposta va conteggiata all'aliquota saldo autorizzata. Se sono state autorizzate due aliquote saldo e il mezzo d'esercizio o il bene d'investimento è stato utilizzato in entrambe le attività, le controprestazioni vanno conteggiate all'aliquota saldo più elevata.

Art. 96 Fatturazione a un'aliquota troppo elevata

(art. 37 cpv. 1-4 LIVA)

Se applica il metodo delle aliquote saldo e fattura una prestazione applicando un'aliquota troppo elevata, il contribuente deve corrispondere, oltre all'imposta sul valore aggiunto calcolata mediante l'aliquota saldo, anche la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota dichiarata e quella calcolata in base all'aliquota applicabile secondo l'articolo 25 LIVA. La controprestazione è considerata comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.

Sezione 3: Metodo delle aliquote forfetarie**Art. 97** Principi

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

¹ Le istituzioni affini di cui all'articolo 37 capoverso 5 LIVA sono segnatamente i consorzi comunali e le altre associazioni di collettività pubbliche, le parrocchie, le scuole private e gli internati, gli ospedali privati, i centri medici, i centri di riabilitazione, le case di cura, le organizzazioni private Spitex, le case di riposo, le case di cura, le residenze per anziani, le imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e le scuole speciali, i gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche, le assicurazioni cantonali di edifici, le cooperative idriche, le imprese di trasporto pubblico, le corporazioni forestali di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche, gli organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport, le associazioni secondo gli articoli 60-79 del Codice civile³² (CC) e le fondazioni ai sensi degli articoli 80-89^{bis} CC.

² Non sono previsti importi limite per l'applicazione del metodo delle aliquote forfetarie.

³ I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie non possono optare per l'imposizione delle prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 1-25, 27 e 29 LIVA.

Art. 98 Adesione al metodo delle aliquote forfetarie e cambiamento del metodo di rendiconto

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

¹ Le collettività pubbliche e le istituzioni affini di cui all'articolo 97 capoverso 1 che intendono applicare il metodo delle aliquote forfetarie devono notificarlo per scritto all'AFC.

² Il metodo delle aliquote forfetarie dev'essere mantenuto per almeno tre periodi fiscali. Se il contribuente opta per il metodo di rendiconto effettivo, può passare al metodo delle aliquote forfetarie soltanto dopo dieci anni. Un passaggio anticipato è possibile solo se l'AFC modifica l'aliquota forfetaria dell'attività corrispondente.

³² RS 210

³ Il passaggio a un altro metodo di rendiconto è ammesso per l’inizio di un periodo fiscale. Deve essere notificato per scritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. In caso di notifica tardiva, il passaggio ha luogo all’inizio del periodo fiscale successivo.

Art. 99 Aliquote forfetarie

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

¹ In caso di applicazione del metodo delle aliquote forfetarie, il credito fiscale è determinato moltiplicando il totale delle controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l’aliquota forfetaria autorizzata dall’AFC.

² L’AFC fissa le aliquote forfetarie tenendo conto della quota dell’imposta precedente usuale per il settore. Un’attività per la quale non è stata fissata un’aliquota forfetaria va conteggiata all’aliquota applicabile secondo il metodo delle aliquote saldo.

³ Il contribuente deve conteggiare ognuna delle sue attività all’aliquota forfetaria determinante. Il numero delle aliquote forfetarie applicabili non è limitato.

Art. 100 Applicabilità delle regole del metodo delle aliquote saldo

(art. 37 cpv. 5 LIVA)

In quanto la presente sezione non preveda disposizioni al riguardo, si applicano a titolo completivo gli articoli 77–96.

Sezione 4: Procedura di notifica

Art. 101 Parte di un patrimonio

(art. 38 cpv. 1 LIVA)

Per parte di un patrimonio s’intende ogni minima unità autosufficiente di un’impresa.

Art. 102 Assoggettamento dell’acquirente

(art. 38 cpv. 1 LIVA)

La procedura di notifica va applicata anche quando l’acquirente diviene contribuente soltanto contestualmente al trasferimento del patrimonio o di parte di esso.

Art. 103 Fattura

(art. 38 cpv. 1 LIVA)

L’applicazione della procedura di notifica dev’essere indicata nella fattura.

Art. 104 Applicazione facoltativa della procedura di notifica

(art. 38 cpv. 2 LIVA)

Sempre che entrambe le parti siano o divengano contribuenti, la procedura di notifica può applicarsi:

- a. al trasferimento di un fondo;
- b. su richiesta della persona trasferente, sempre che importanti interessi lo giustificano.

Art. 105 Coefficiente di utilizzazione
(art. 38 cpv. 4 LIVA)

L'alienante è presunto aver utilizzato i beni patrimoniali trasferiti esclusivamente per le attività che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Un diverso coefficiente di utilizzazione dev'essere comprovato dall'acquirente.

Sezione 5: Sistema di rendiconto e cessione del credito fiscale

Art. 106 Cambiamento del sistema di rendiconto in caso di rendiconto secondo il metodo effettivo
(art. 39 LIVA)

¹ In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:

- a. conteggiare l'imposta sulle posizioni debitori esistenti al momento del passaggio; e
- b. dedurre, nell'ambito dell'attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, le imposte precedenti sulle posizioni creditori esistenti al momento del passaggio.

² In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le prestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve:

- a. dedurre dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio; e
- b. dedurre dall'imposta precedente pagata in tale periodo di rendiconto l'imposta precedente sulle posizioni creditori esistenti al momento del passaggio.

³ Se, simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto, è modificato anche il metodo di rendiconto secondo gli articoli 36 e 37 LIVA, si applica l'articolo 79 capoverso 4 o 81 capoverso 6 della presente ordinanza.

Art. 107 Modifica del sistema di rendiconto in caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo
(art. 39 LIVA)

¹ In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni ricevute al rendiconto secondo le controprestazioni convenute, nel periodo di rendiconto successivo

al passaggio il contribuente deve conteggiare le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio applicando le aliquote saldo autorizzate.

² In caso di passaggio dal rendiconto secondo le controprestazioni convenute al rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, nel periodo di rendiconto successivo al passaggio il contribuente deve dedurre le posizioni debitori esistenti al momento del passaggio dalle controprestazioni ricevute in tale periodo di rendiconto.

³ Se, simultaneamente alla modifica del sistema di rendiconto, è modificato anche il metodo di rendiconto, si applica l'articolo 79 capoverso 4 o 81 capoverso 6.

Art. 108 Cessione e costituzione in pegno del credito fiscale
(art. 44 cpv. 2 LIVA)

Le disposizioni sul segreto di cui all'articolo 74 LIVA non si applicano in caso di cessione o di costituzione in pegno del credito fiscale.

Titolo terzo: Imposta sull'acquisto

Art. 109 Prestazioni non sottostanti all'imposta sull'acquisto
(art. 45 LIVA)

¹ Le prestazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 LIVA e le prestazioni esenti dall'imposta secondo l'articolo 23 LIVA non sottostanno all'imposta sull'acquisto.

² La fornitura di energia elettrica e di gas naturale in condotte secondo l'articolo 7 capoverso 2 LIVA a persone che non sono assoggettate all'imposta secondo l'articolo 10 LIVA non sottostà all'imposta sull'acquisto, bensì all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.³³

Art. 110 Fine dell'uso o del godimento con susseguente fornitura del bene in territorio svizzero
(art. 45 cpv. 1 lett. c LIVA)

Se un bene lasciato in uso o in godimento è stato immesso in libera pratica doganale e al termine di questo uso o godimento non è imposto immediatamente secondo il regime d'esportazione (art. 61 della L del 18 mar. 2005³⁴ sulle dogane, LD), ma è fornito a un terzo in territorio svizzero, quest'ultimo è tenuto a versare l'imposta sull'acquisto.

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).

³⁴ RS 631.0

Art. 111 Supporti di dati senza valore di mercato

(art. 45 cpv. 1 lett. b e 52 cpv. 2 LIVA)

¹ Per supporto di dati senza valore di mercato s'intende, indipendentemente dal materiale o dal tipo di memorizzazione, ogni supporto di dati che nel genere e nella natura in cui è stato importato:

- a. non può essere acquistato dietro versamento di una controprestazione già stabilita al momento dell'importazione; e
- b. non può essere utilizzato, come da contratto, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e già stabilito al momento dell'importazione.

² Il supporto di dati può contenere segnatamente programmi e file informatici, i relativi aggiornamenti e versioni successive, nonché dati sonori e visivi.

³ Per valutare se si è in presenza di un supporto di dati senza valore di mercato è determinante il supporto stesso con le prestazioni di servizi ivi contenute e i diritti connessi, a prescindere dal negozio giuridico all'origine dell'importazione.

⁴ Ai supporti di dati senza valore di mercato sono equiparati segnatamente i seguenti beni, sempre che siano consegnati o lasciati al committente in virtù di un negozio giuridico indipendente:

- a. piani, disegni e illustrazioni, in particolare di architetti, ingegneri, grafici e designer;
- b. atti giuridici di avvocati, perizie di esperti, traduzioni, risultati di ricerche ed esperimenti, nonché risultati di analisi, valutazioni e simili;
- c. diritti rappresentati da un titolo e diritti immateriali.

Titolo quarto: Imposta sull'importazione**Capitolo 1:****Pluralità di prestazioni ed esenzione dall'imposta sull'importazione****Art. 112** Insieme e combinazioni di prestazioni

(art. 52 cpv. 3 e 19 cpv. 2 LIVA)

¹ Se al momento dell'importazione è chiesta l'imposizione secondo l'articolo 19 capoverso 2 LIVA, la dichiarazione doganale deve essere corredata di un calcolo dei costi.

² Dal calcolo dei costi devono risultare:

- a. il prezzo di costo delle singole prestazioni;
- b. la controprestazione complessiva.

³ Gli elementi di costo che non possono essere attribuiti integralmente alle singole prestazioni, quali i costi generali, gli utili o i costi di trasporto, sono ripartiti sulle singole prestazioni proporzionalmente al valore delle stesse.

⁴ Per verificare la correttezza del calcolo, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può esigere documenti supplementari.

Art. 113 Esenzione dall'imposta sull'importazione

(art. 53 cpv. 2 e 107 cpv. 2 LIVA)

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- a. i beni destinati a capi di Stato, nonché a servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri, esenti da dazio secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 1° novembre 2006³⁵ sulle dogane (OD);
- b. le bare, le urne cinerarie e gli accessori funebri esenti da dazio secondo l'articolo 7 OD;
- c. i premi di onore, gli oggetti ricordo e i doni d'onore esenti da dazio secondo l'articolo 8 OD;
- d. le scorte per carrozze ristorante esenti da dazio secondo l'articolo 10 OD;
- e. le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento su battelli esenti da dazio secondo l'articolo 11 OD;
- f. le scorte, i pezzi di ricambio e gli oggetti dell'equipaggiamento a bordo di aeromobili esenti da dazio secondo l'articolo 12 OD.
- g. le monete d'oro e l'oro fino secondo l'articolo 44.

Capitolo 2:**Determinazione e garanzia del debito fiscale sull'importazione****Art. 114** Garanzia del pagamento dell'imposta mediante la procedura accentrata di conteggio dell'AFD

(art. 56 cpv. 3 LIVA)

Se l'imposta è pagata mediante la procedura accentrata di conteggio (PCD), l'AFD può esigere, sulla base della sua valutazione dei rischi, una garanzia forfetaria. Quest'ultima è calcolata come segue:

- a. almeno il 20 per cento dell'imposta dovuta in un periodo di 60 giorni, per quanto l'importatore sia iscritto presso l'AFC quale contribuente e le condizioni della PCD siano osservate;
- b. il 100 per cento dell'imposta dovuta in un periodo di 60 giorni, per quanto l'importatore non sia iscritto presso l'AFC quale contribuente o le condizioni della PCD non siano adempiute.

Art. 115 Importo della garanzia in caso di credito fiscale sorto condizionata-
mente e di agevolazioni di pagamento
(art. 56 cpv. 3 LIVA)

¹ L'importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionata-
mente o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l'articolo 76
capoverso 1 LD³⁶:

- a. al 100 per cento nel caso di merci di gran consumo destinate al deposito;
- b. al 25 per cento almeno negli altri casi.

² Per i transiti internazionali, l'ammontare della garanzia è determinato conforme-
mente ai trattati internazionali.

Art. 116 Adeguamento successivo delle controprestazioni
(art. 56 cpv. 5 LIVA)

¹ La notifica di un adeguamento successivo delle controprestazioni deve contenere le
seguenti informazioni:

- a. data di inizio e fine del periodo per il quale le controprestazioni sono oggetto
di un adeguamento successivo;
- b. le controprestazioni calcolate in tale periodo;
- c. il totale degli adeguamenti delle controprestazioni;
- d. la ripartizione dell'adeguamento delle controprestazioni sulle diverse aliquo-
te d'imposta.

² I prezzi o le indicazioni di valore in valuta estera impiegati per determinare
l'adeguamento delle controprestazioni vanno convertiti in franchi svizzeri al corso
medio delle divise (vendita) del periodo.

³ Per determinare il debito fiscale all'importazione, l'AFD può esigere documenti
supplementari.

Capitolo 3: Riporto del pagamento dell'imposta

Art. 117 Riporto del pagamento dell'imposta sull'importazione
(art. 63 LIVA)

¹ Chi intende pagare le imposte nell'ambito della procedura di riporto necessita
dell'autorizzazione dell'AFC.

² Se sussistono dubbi circa l'adempimento delle condizioni per il riporto
dell'imposta sull'importazione, l'AFD riscuote l'imposta.

³ La prescrizione del debito fiscale all'importazione riportato è retta dall'articolo 42
LIVA.

⁴ L'AFC disciplina l'esecuzione d'intesa con l'AFD.

Art. 118 Condizioni per l'autorizzazione

(art. 63 LIVA)

¹ L'autorizzazione è rilasciata se il contribuente:

- a. conteggia l'imposta sul valore aggiunto secondo il metodo effettivo;
- b. importa ed esporta regolarmente beni nell'ambito della sua attività imprenditoriale;
- c. tiene per detti beni un controllo dettagliato sull'importazione, sull'immagazzinamento e sull'esportazione;
- d. presenta nei suoi periodici rendiconti fiscali con l'AFC, per le importazioni ed esportazioni di beni giusta la lettera b, eccedenti d'imposta precedente regolarmente superiori a 50 000 franchi per anno, che provengono dal versamento dell'imposta sull'importazione all'AFD; e
- e. offre le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

² Il rilascio o il mantenimento dell'autorizzazione può essere subordinato alla prestazione di garanzie pari alle presunte pretese.

Art. 119 Cessazione delle condizioni per l'autorizzazione

(art. 63 LIVA)

Se viene meno una delle condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 118 capoverso 1 lettere a–d, il contribuente avvisa tempestivamente per scritto l'AFC.

Art. 120 Revoca dell'autorizzazione

(art. 63 LIVA)

L'autorizzazione è revocata se il contribuente non offre più le garanzie per un corretto decorso della procedura di riporto.

Art. 121 Non riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero

(art. 63 cpv. 2 LIVA)

All'autorizzazione di cui all'articolo 63 capoverso 2 LIVA si applicano per analogia gli articoli 118–120.

Titolo quinto:**Diritto procedurale applicabile all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all'imposta sull'acquisto****Capitolo 1: Diritti e obblighi del contribuente****Sezione 1: Dati e informazioni elettronici****Art. 122** Principio

(art. 70 cpv. 4 LIVA)

¹ I dati e le informazioni trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analoga, rilevanti per la deduzione dell'imposta precedente, la determinazione o la riscossione dell'imposta, hanno la stessa forza probatoria dei dati e delle informazioni leggibili senza mezzi ausiliari, a condizione che siano adempite le condizioni seguenti:

- a. prova della provenienza;
- b. prova dell'integrità;
- c. incontestabilità dell'invio.

² Sono fatte salve norme legali speciali che prescrivano la trasmissione o la conservazione dei dati e delle informazioni citate in una forma particolare.

Art. 123 Disponibilità e riproduzione

(art. 70 cpv. 1 e 4 LIVA)

La disponibilità dei dati e delle informazioni conservati per via elettronica o in maniera analoga rilevanti per la determinazione o la riscossione dell'imposta è retta dalle disposizioni della sezione 3 dell'ordinanza del 24 aprile 2002³⁷ sui libri di commercio. Il contribuente deve garantire che questi dati e informazioni possano essere resi leggibili in modo comprensibile in ogni momento durante il termine legale di conservazione. Egli deve mettere a disposizione i mezzi necessari a questo scopo.

Art. 124 Comunicazione elettronica con le autorità

(art. 70 cpv. 4 LIVA)

¹ I giustificativi possono essere trasmessi all'AFC per via elettronica, a condizione che questa lo abbia autorizzato esplicitamente.

² In caso di utilizzazione di reti accessibili al pubblico, i dati e le informazioni elettronici che sottostanno all'articolo 74 LIVA devono essere trasmessi in forma crittata.

³ Per il rimanente si applica l'ordinanza del 17 ottobre 2007³⁸ concernente la comunicazione per via elettronica nell'ambito di un procedimento amministrativo.

³⁷ RS 221.431

³⁸ [RU 2007 5093, RU 2010 3031 art. 13]. Vedi ora l'O del 18 giu. 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RS 172.021.2).

Art. 125 Disposizioni d’esecuzione

(art. 70 cpv. 4 LIVA)

Il DFF emana disposizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale allo scopo di garantire in modo adeguato, secondo le prescrizioni della presente sezione, la sicurezza, la riservatezza e il controllo dei dati e delle informazioni creati, trasmessi e conservati per via elettronica o in maniera analogica.

Sezione 2: Rendiconto**Art. 126** Metodo di rendiconto effettivo

(art. 71 e 72 LIVA)

¹ Il contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo deve indicare in modo adeguato i valori seguenti nel rendiconto con l’AFC:

- a. il totale delle controprestazioni soggiacenti all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, che comprende in particolare le controprestazioni per:
 1. prestazioni imposte, suddivise secondo le aliquote d’imposta,
 2. prestazioni per l’imposizione delle quali si è optato secondo l’articolo 22 LIVA,
 3. prestazioni esenti dall’imposta in virtù dell’articolo 23 LIVA,
 4. prestazioni a beneficiari ai sensi dell’articolo 2 LSO³⁹, che in virtù dell’articolo 143 della presente ordinanza sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto,
 5. prestazioni alle quali è stata applicata la procedura di notifica secondo l’articolo 38 LIVA,
 6. prestazioni escluse dall’imposta in virtù dell’articolo 21 LIVA;
- b. le riduzioni della controprestazione in caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, nella misura in cui non siano considerate sotto un’altra voce;
- c. le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti non compresi nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto:
 1. controprestazioni per prestazioni il cui luogo secondo gli articoli 7 e 8 LIVA si trova all’estero,
 2. flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA,
 3. altri flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere d–l LIVA;
- d. il totale delle controprestazioni per prestazioni soggiacenti all’imposta sull’acquisto, suddivise secondo le aliquote d’imposta;

³⁹ RS 192.12

- e. il totale delle imposte precedenti deducibili, prima delle correzioni e riduzioni di cui alla lettera f, suddivise in:
 1. imposta precedente sui costi per materiale e prestazioni di servizi,
 2. imposta precedente su investimenti e altri costi d'esercizio,
 3. sgravio fiscale successivo;
- f. gli importi delle correzioni o delle riduzioni apportate alla deduzione dell'imposta precedente in seguito a:
 1. doppia utilizzazione ai sensi dell'articolo 30 LIVA,
 2. consumo proprio ai sensi dell'articolo 31 LIVA,
 3. ottenimento di flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA;
- g. il totale dell'imposta sull'importazione detratta nella procedura di riporto del pagamento.

² L'AFC può raggruppare più valori di cui al capoverso 1 sotto una voce del modulo di rendiconto, oppure può rinunciare ad esigerli nel quadro del rendiconto periodico.

Art. 127 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie

(art. 71 e 72 LIVA)

¹ Il contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie deve indicare in modo adeguato i valori seguenti nel rendiconto con l'AFC:

- a. il totale delle controprestazioni soggiacenti all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, che comprende in particolare le controprestazioni per:
 1. prestazioni imposte, suddivise secondo le aliquote saldo o le aliquote forfetarie,
 2. prestazioni esenti dall'imposta in virtù dell'articolo 23 LIVA,
 3. prestazioni a beneficiari ai sensi dell'articolo 2 LSO⁴⁰, che in virtù dell'articolo 143 della presente ordinanza sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto,
 4. prestazioni alle quali è stata applicata la procedura di notifica secondo l'articolo 38 LIVA,
 5. prestazioni escluse dall'imposta in virtù dell'articolo 21 LIVA;
- b. le riduzioni della controprestazione in caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, nella misura in cui non siano considerate sotto un'altra voce;
- c. le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti non compresi nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto:
 1. controprestazioni per prestazioni il cui luogo secondo gli articoli 7 e 8 LIVA si trova all'estero,

⁴⁰ RS 192.12

2. flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a-c LIVA,
3. altri flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere d-l LIVA;
- d. il totale delle controprestazioni per prestazioni soggiacenti all'imposta sull'acquisto, suddivise secondo le aliquote d'imposta;
- e. i computi d'imposta risultanti dall'applicazione di una della procedure speciali messe a disposizione dall'AFC secondo l'articolo 90 capoversi 1 e 2;
- f. il valore attuale dei beni immobili secondo l'articolo 93 che non sono più utilizzati nell'ambito dell'attività imprenditoriale del contribuente o vengono destinati a un'attività esclusa dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2 LIVA.

² L'AFC può raggruppare più valori di cui al capoverso 1 sotto una voce del modulo di rendiconto oppure può rinunciare ad esigerli nel quadro del rendiconto periodico.

Art. 128 Documenti supplementari

(art. 71 e 72 LIVA)

¹ L'AFC può esigere che il contribuente inoltri segnatamente i seguenti documenti:

- a. un riassunto dei valori menzionati all'articolo 126 o 127, riguardanti l'intero periodo fiscale (dichiarazione per il periodo fiscale);
- b. il conto annuale firmato in modo giuridicamente valido oppure, qualora il contribuente non fosse soggetto all'obbligo di tenere la contabilità, un elenco delle entrate e delle uscite nonché l'indicazione del patrimonio aziendale all'inizio e alla fine del periodo fiscale;
- c. la relazione di revisione, qualora il contribuente sia tenuto ad allestirla;
- d. la riconciliazione delle cifre d'affari secondo il capoverso 2;
- e. per i contribuenti che applicano il metodo effettivo, una riconciliazione delle imposte precedenti secondo il capoverso 3;
- f. per i contribuenti che applicano il metodo effettivo, una distinta relativa al calcolo delle correzioni e delle riduzioni apportate all'imposta precedente, dalla quale risultino le correzioni dell'imposta precedente secondo l'articolo 30 LIVA, le fattispecie di consumo proprio secondo l'articolo 31 LIVA e le riduzioni della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA.

² Dalla riconciliazione delle cifre d'affari deve risultare come si sia raggiunta la concordanza tra la dichiarazione per il periodo fiscale e la chiusura di fine anno, considerando le diverse aliquote d'imposta oppure le aliquote saldo o forfetarie. Sono da considerare in particolare:

- a. la cifra d'affari d'esercizio che risulta dal conto annuale;
- b. i ricavi registrati nei conti dei costi (diminuzioni delle spese);
- c. le compensazioni consolidate e non comprese nella cifra d'affari d'esercizio;

- d. le vendite di mezzi aziendali;
- e. i pagamenti anticipati;
- f. gli altri pagamenti ricevuti non compresi nella cifra d'affari d'esercizio;
- g. le prestazioni valutabili in denaro;
- h. le diminuzioni dei ricavi;
- i. le perdite su debitori; e
- j. le operazioni di chiusura dei conti come le delimitazioni temporali, gli accantonamenti e le rettifiche interne non rilevanti per la cifra d'affari.

³ Dalla riconciliazione delle imposte precedenti deve risultare come si sia raggiunta la concordanza tra le imposte precedenti registrate nei relativi conti o in altri documenti e le imposte precedenti dichiarate.

⁴ La richiesta di documenti supplementari secondo i capoversi 1–3 non costituisce una richiesta di documenti completi ai sensi dell'articolo 78 capoverso 2 LIVA.

Art. 129⁴¹ **Correzione**
(art. 72 LIVA)

La correzione di lacune constatate in rendiconti precedenti deve avvenire separatamente dall'allestimento dei rendiconti ordinari.

Capitolo 2: Obbligo di terzi di fornire informazioni

(art. 73 cpv. 2 lett. c LIVA)

Art. 130

L'obbligo di terzi di fornire informazioni secondo l'articolo 73 capoverso 2 lettera c LIVA non sussiste per i documenti che:

- a. sono stati affidati al terzo tenuto a fornire informazioni affinché possa eseguire la sua prestazione;
- b. sono stati allestiti dal terzo tenuto a fornire informazioni al fine di eseguire la sua prestazione.

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2833).

Capitolo 3: Diritti e obblighi delle autorità

Sezione 1: Trattamento e conservazione automatizzati di dati

Art. 131 Scopo del trattamento dei dati e tipo di dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

L'AFD è autorizzata a trattare i dati e le informazioni descritti qui di seguito ai fini dei seguenti compiti:

- a.⁴² accertamento dell'assoggettamento fiscale di persone fisiche e giuridiche nonché di comunità di persone: nominativi, forma giuridica, iscrizione nel registro di commercio, data di nascita o di costituzione, indirizzo, domicilio e sede sociale, numeri di mezzi di telecomunicazione, indirizzo di posta elettronica, attinenza, genere di attività commerciale, cifre d'affari realizzate o preventivate, data d'iscrizione e di cancellazione, riferimento bancario, indicazioni necessarie per il rappresentante legale e, per i titolari di imprese individuali, il numero d'assicurato AVS;
- b. accertamento delle prestazioni imponibili, nonché determinazione e verifica delle imposte dovute sulle stesse e delle imposte precedenti deducibili: dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, carte d'affari e altri documenti, rendiconti d'imposta e corrispondenza nonché cifre economico-aziendali;
- c. verifica delle prestazioni dichiarate come escluse dall'imposta e delle relative imposte precedenti: dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi, carte d'affari e altri documenti, rendiconti d'imposta e corrispondenza;
- d. verifica dell'esenzione fiscale di prestazioni che per legge soggiacciono all'imposta o per la cui imposizione si è optato: dati e informazioni raccolti da libri contabili, giustificativi nonché prove del luogo in cui è effettuata la prestazione;
- e. esecuzione dei controlli dei giustificativi di importazione ed esportazione rilevanti per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto: dati ricavati dalle banche dati dell'AFD;
- f. garanzia della riscossione delle imposte dovute dai contribuenti e dalle persone responsabili in solido: dati e informazioni concernenti le procedure di esecuzione, fallimento e sequestro, la durata e l'entità della cessione di credito e l'ammontare dei crediti imponibili ceduti, le situazioni patrimoniali come denaro contante, conti postali e bancari, cartevalori, immobili e altri beni mobili di valore nonché le eredità indivise;
- g. inflizione ed esecuzione di sanzioni amministrative o penali: dati e informazioni sulle infrazioni accertate nell'ambito di procedimenti amministrativi e penali nonché sulle circostanze rilevanti per la commisurazione della pena, come la situazione reddituale e patrimoniale;

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739 6546).

- h. tenuta delle statistiche necessarie alla determinazione dell'imposta: dati e informazioni sulle cifre economico-aziendali;
- i. esecuzione di analisi dei rischi suddivise secondo settori e regioni: dati fiscali a disposizione.

Art. 132 Trattamento di dati e informazioni

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ Il trattamento di dati è effettuato, nell'ambito dell'adempimento dei compiti prescritti per legge, esclusivamente da collaboratori dell'AFC o da personale tecnico da essa controllato.

² L'AFC può allestire e conservare per via elettronica o in maniera analogica i dati e le informazioni che essa rileva o raccoglie oppure riceve da partecipanti a un procedimento, da terzi o da autorità, a condizione che possano essere resi leggibili in ogni momento e non possano essere modificati.

³ Sono fatte salve speciali norme legali che prescrivano l'inoltro o la conservazione di dati e informazioni in una forma particolare.

Art. 133 Organizzazione e gestione

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ I sistemi elettronici d'informazione sono gestiti, su mandato dell'AFC, come applicazioni autonome oppure sulla piattaforma burocratica da parte dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione o di altri offerenti.

² Il DFF può disciplinare nel dettaglio l'organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione dell'AFC.

Art. 134 Sicurezza dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ I dati personali e i supporti di dati utilizzati per il loro trattamento devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto.

² La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁴³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dalla sezione 3 del primo capitolo dell'ordinanza del 26 settembre 2003⁴⁴ sull'informatica nell'Amministrazione federale e dalle raccomandazioni dell'Organo strategia informatica della Confederazione.

³ Nell'ambito di sua competenza, l'AFC adotta le misure organizzative e tecniche atte a garantire la sicurezza dei dati.

⁴³ RS 235.11

⁴⁴ RU 2003 3687, 2007 3401 art. 22 cpv. 2, 2010 635 all. n. 2, 2011 4491. RU 2011 6093 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 9 dic. 2011 (RS 172.010.58).

Art. 135 Consulenza in materia di protezione dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ L'AFC designa un consulente in materia di protezione e sicurezza dei dati.

² L'AFC vigila affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati siano osservate e provvede affinché l'esattezza e la sicurezza dei dati siano periodicamente verificate.

³ L'AFC provvede inoltre affinché si svolgano controlli periodici che garantiscano la registrazione esatta e completa su supporti di dati dei dati raccolti.

Art. 136 Statistica

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ L'AFC allestisce e tiene statistiche nella misura in cui siano necessarie per l'adempimento dei compiti legali.

² L'AFC può trasmettere dati, a fini statistici, alle autorità federali e cantonali nonché ad altre persone interessate, sempre che tali dati siano resi anonimi e non contengano indicazioni che permettono di risalire alle persone interessate. È fatto salvo l'articolo 10 capoversi 4 e 5 della legge del 9 ottobre 1992⁴⁵ sulla statistica federale.

³ I dati che non sono stati resi anonimi possono essere utilizzati per controlli interni e per la pianificazione interna.

Art. 137 Valutazione dell'offerta Intranet e Internet dell'AFC

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ Per la valutazione della sua offerta Intranet e Internet, l'AFC è autorizzata a trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile).

² I dati possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione devono essere cancellati o resi anonimi.

Art. 138 Durata di conservazione, cancellazione e archiviazione dei dati

(art. 76 cpv. 2 LIVA)

¹ L'AFC cancella i dati e le informazioni al più tardi allo scadere dei termini fissati nell'articolo 70 capoversi 2 e 3 o 105 LIVA. Fanno eccezione i dati di cui l'AFC necessita periodicamente per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.

² I dati destinati alla cancellazione sono offerti all'Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 1998⁴⁶ sull'archiviazione. È fatto salvo il segreto fiscale.

⁴⁵ RS 431.01

⁴⁶ RS 152.1

Art. 139 Comunicazione di dati mediante una procedura di richiamo

(art. 76 cpv. 3 LIVA)

L'AFC accorda al personale dell'AFD incaricato della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto l'accesso ai dati secondo l'articolo 131 mediante una procedura di richiamo, in quanto tali dati sino necessari per una corretta e completa determinazione dell'imposta sull'importazione.

Sezione 2: Controllo

(art. 78 cpv. 2 LIVA)

Art. 140

Una richiesta di documenti completi è data quando sono richiesti i libri contabili di un esercizio, con o senza i relativi documenti giustificativi.

Capitolo 4: Procedura di decisione e di ricorso**Art. 141** Procedura di ricorso

(art. 81 LIVA)

L'AFC ha diritto di interporre ricorso presso il Tribunale federale secondo l'articolo 89 capoverso 2 lettera a della legge del 17 giugno 2005⁴⁷ sul Tribunale federale.

Art. 142 Spese d'esecuzione

(art. 86 LIVA)

Se l'esecuzione è ritirata conformemente all'articolo 86 capoverso 9 LIVA, le spese d'esecuzione sostenute sono a carico del contribuente.

Titolo sesto:**Sgravio dall'imposta sul valore aggiunto per beneficiari esonerati dall'imposta sul valore aggiunto in virtù della LSO****Art. 143** Diritto allo sgravio dall'imposta

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Hanno diritto allo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie.

² Sono considerati beneficiari istituzionali:

- a. i beneficiari di cui all'articolo 2 capoverso 1 LSO⁴⁸ che beneficiano dell'esenzione dalle imposte indirette in virtù del diritto internazionale, di un

⁴⁷ RS 173.110

⁴⁸ RS 192.12

accordo concluso con il Consiglio federale che prevede l'esenzione dalle imposte indirette o di una decisione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) presa conformemente all'articolo 26 capoverso 3 LSO;

- b. i beneficiari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LSO che hanno la loro sede all'estero, qualora siano esonerati dalle imposte indirette in virtù di un atto costitutivo, di un protocollo sui privilegi e le immunità o da altri accordi internazionali.

³ Sono considerate persone beneficiarie:

- a. i Capi di stato e di governo durante l'esercizio effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficino dello statuto diplomatico;
- b. gli agenti diplomatici e i funzionari consolari, come pure le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficino dello stesso statuto diplomatico in Svizzera;
- c. gli alti funzionari di beneficiari istituzionali di cui al capoverso 2 lettera a che beneficino dello statuto diplomatico in Svizzera, nonché le persone autorizzate ad accompagnarli, qualora beneficino dello stesso statuto diplomatico, se esonerati dalle imposte indirette in virtù di un accordo concluso tra il beneficiario istituzionale in questione e il Consiglio federale o il DFAE o in virtù di una decisione unilaterale del Consiglio federale o del DFAE;
- d. i delegati alle conferenze internazionali che beneficino dello statuto diplomatico, se la conferenza alla quale partecipano beneficia dell'esenzione dalle imposte indirette conformemente al capoverso 2 lettera a;
- e. le personalità che esercitano un mandato internazionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b LSO e che beneficino dello statuto diplomatico in Svizzera e dell'esenzione dalle imposte indirette in virtù di una decisione del Consiglio federale, nonché le persone autorizzate ad accompagnarle, qualora al beneficio dello stesso statuto diplomatico.

⁴ Le persone di cittadinanza svizzera non hanno diritto allo sgravio dall'imposta.

⁵ Lo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto è operato tramite esenzione fiscale alla fonte conformemente agli articoli 144 e 145 e, eccezionalmente, tramite rimborso conformemente all'articolo 146.

Art. 144 Esenzione fiscale
(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Sono esenti dall'imposta:

- a. le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero da contribuenti a favore di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie;
- b. l'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero da parte di beneficiari istituzionali e persone beneficiarie.

² L'esenzione fiscale si applica soltanto alle forniture e alle prestazioni di servizi a favore di:

- a. persone beneficiarie, se destinate esclusivamente all'uso personale;
- b. beneficiari istituzionali, se destinate esclusivamente all'uso ufficiale.

Art. 145 Condizioni per l'esenzione fiscale

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Prima di ricevere qualsiasi prestazione, il beneficiario istituzionale che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve attestare sul modulo ufficiale che le prestazioni sono destinate all'uso ufficiale.

² Prima di ricevere qualsiasi prestazione, la persona beneficiaria che intende rivendicare l'esenzione fiscale deve farsi attestare sul modulo ufficiale dal beneficiario istituzionale a cui appartiene di godere dello statuto di cui all'articolo 143 capoverso 3 che la legittima all'ottenimento di prestazioni esonerate dall'imposta. La persona beneficiaria è tenuta a consegnare al fornitore di prestazioni il modulo ufficiale firmato di proprio pugno e a legittimarsi, ogniqualvolta riceva prestazioni, con la carta di legittimazione rilasciata dall'autorità federale competente.

³ L'esenzione fiscale giusta l'articolo 144 capoverso 1 lettera a può essere rivendicata unicamente se il prezzo d'acquisto effettivo delle prestazioni indicate nella fattura o in un documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi comprensivi dell'imposta. L'importo minimo non si applica alle prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni giusta l'articolo 10, né alle forniture di acqua in condotte, di gas ed elettricità da parte di aziende di erogazione.

⁴ Le condizioni giusta i capoversi 1–3 che danno diritto all'esenzione fiscale non si applicano agli acquisti di carburante per i quali il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria ha diritto all'esenzione dell'imposta sugli oli minerali in virtù degli articoli 26–28 dell'ordinanza del 20 novembre 1996⁴⁹ sull'imposizione degli oli minerali, degli articoli 30 e 31 dell'ordinanza del 23 agosto 1989⁵⁰ concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera, così come degli articoli 28 e 29 dell'ordinanza del 13 novembre 1985⁵¹ concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri. In questo caso il fornitore di prestazioni deve poter comprovare che l'AFD non ha riscosso l'imposta sugli oli minerali oppure che l'ha rimborsata.

Art. 146 Restituzione dell'imposta

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ In singoli casi fondati l'AFC può, su richiesta, restituire ammontari d'imposta per i quali sussiste il diritto allo sgravio fiscale; essa a questo scopo può, d'intesa con il DFAE, prelevare una tassa amministrativa.

² Alla restituzione dell'imposta si applica per analogia l'articolo 145 capoverso 3.

⁴⁹ RS 641.611

⁵⁰ RS 631.144.0

⁵¹ RS 631.145.0

³ Un beneficiario istituzionale può presentare al massimo due richieste di restituzione dell’imposta per anno civile. A questo scopo egli deve utilizzare il modulo ufficiale.

⁴ Le persone beneficiarie possono presentare al massimo una richiesta di restituzione dell’imposta per anno civile. Le richieste delle persone beneficiarie devono essere raggruppate dall’istituzione a cui esse appartengono in vista di un inoltro annuale unico.

⁵ L’AFC può, d’intesa con il DFAE, fissare un importo minimo di restituzione per ogni richiesta. Sugli importi restituiti non sono versati interessi remuneratori.

Art. 147 Obbligo di conservare i documenti

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

Il contribuente deve conservare integralmente gli originali dei moduli ufficiali utilizzati, unitamente agli altri giustificativi, conformemente all’articolo 70 capoverso 2 LIVA. Ai moduli ufficiali trasmessi e conservati per via elettronica si applicano per analogia gli articoli 122–125.

Art. 148 Deduzione dell’imposta precedente

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

L’imposta sulle forniture e sull’importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi volte ad offrire prestazioni esonerate dalle imposte a beneficiari istituzionali e a persone beneficiarie, può essere dedotta a titolo d’imposta precedente.

Art. 149 Riscossione successiva dell’imposta e infrazioni

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

¹ Se le condizioni per l’esenzione fiscale giusta gli articoli 144 e 145 non sono date o vengono meno successivamente, il beneficiario istituzionale o la persona beneficiaria deve pagare al contribuente, nei casi di esenzione fiscale giusta l’articolo 144 capoverso 1 lettera a, l’importo corrispondente all’imposta. Se non viene versato, quest’importo è dovuto dal contribuente nella misura in cui gli sia imputabile una colpa. In caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero, i beneficiari istituzionali e le persone beneficiarie sono tenuti a versare successivamente l’imposta.

² Sono fatte salve le disposizioni delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961⁵² sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963⁵³ sulle relazioni consolari nonché degli accordi di sede.

Art. 150 Imposizione volontaria di prestazioni escluse dall’imposta

(art. 107 cpv. 1 lett. a LIVA)

L’AFC può autorizzare l’imposizione volontaria delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21 LIVA, al netto del valore del terreno,

⁵² RS 0.191.01

⁵³ RS 0.191.02

purché siano effettuate a favore di beneficiari istituzionali secondo l'articolo 143 capoverso 2 lettera a, indipendentemente dal fatto che il beneficiario istituzionale sia assoggettato all'imposta in territorio svizzero. Tale opzione è limitata a fondi e parti di fondi destinati a scopi amministrativi, segnatamente uffici, sale per conferenze, depositi e parcheggi, o utilizzati esclusivamente per la residenza del capo di una missione diplomatica, di una missione permanente o di un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative o di una sede consolare.

Titolo settimo: Rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ad acquirenti con domicilio o sede sociale all'estero

Art. 151 **Aventi diritto** (art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

¹ Ha diritto al rimborso delle imposte versate secondo l'articolo 28 capoverso 1 lettere a e c LIVA chi importa beni o richiede prestazioni a titolo oneroso in territorio svizzero e:

- a. ha il domicilio, la sede sociale o uno stabilimento d'impresa all'estero;
- b. non soggiace all'obbligo fiscale sul territorio svizzero;
- c. fatto salvo il capoverso 2, non esegue prestazioni in territorio svizzero; e
- d. comprova nei confronti dell'AFC la sua qualità di imprenditore nel Paese di domicilio, della sede sociale o dello stabilimento d'impresa.

² Il diritto al rimborso dell'imposta è salvaguardato se la persona:

- a. effettua unicamente trasporti esenti dall'imposta in virtù dell'articolo 23 capoverso 2 numeri 5–7 LIVA; o
- b. esegue unicamente prestazioni di servizi che soggiacciono all'imposta sull'acquisto.

³ Il rimborso dell'imposta presuppone che lo Stato in cui l'imprenditore estero richiedente ha il domicilio, la sede sociale o lo stabilimento d'impresa garantisca la reciprocità.

Art. 152 **Reciprocità** (art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

¹ La reciprocità è considerata garantita se:

- a. nello Stato estero in questione le imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera hanno diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata per le prestazioni ivi acquisite che corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell'imposta precedente di cui beneficiano le imprese con sede nello Stato estero;
- b. nello Stato estero in questione non viene riscossa un'imposta equiparabile all'imposta sul valore aggiunto svizzera; oppure

- c. nello Stato estero in questione viene riscosso un altro tipo di imposta sulla cifra d'affari, diversa dall'imposta sul valore aggiunto svizzera, che grava le imprese con domicilio o sede sociale in tale Stato in modo equivalente alle imprese con domicilio o sede sociale in Svizzera.

² L'AFC tiene un elenco degli Stati con i quali è stata scambiata una dichiarazione di reciprocità ai sensi del capoverso 1 lettera a.

Art. 153 Entità del rimborso dell'imposta

(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

¹ Il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata in territorio svizzero corrisponde, per entità e restrizioni, al diritto alla deduzione dell'imposta precedente di cui agli articoli 28–30 LIVA.

² Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di manifestazioni con sede all'estero non hanno diritto al rimborso delle imposte loro fatturate in territorio svizzero per forniture e prestazioni di servizi ricevute che essi rifatturano ai loro clienti.

³ Le imposte rifondibili sono rimborsate soltanto se il loro importo raggiunge almeno 500 franchi per anno civile.

Art. 154 Periodo di rimborso

(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

La richiesta di rimborso va presentata entro sei mesi a contare dalla fine dell'anno civile in cui per la prestazione eseguita è stata emessa una fattura che dà diritto al rimborso.

Art. 155 Procedura

(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

¹ La richiesta di rimborso dell'imposta deve essere indirizzata all'AFC unitamente agli originali delle fatture del fornitore di prestazioni o alle decisioni d'imposizione dell'AFD. Le fatture originali devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 26 capoverso 2 LIVA ed essere intestate al richiedente.

² Per la richiesta va utilizzato il modulo dell'AFC.

³ Il richiedente deve designare un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.

⁴ L'imposta indicata negli scontrini di cassa non può essere restituita.

⁵ L'AFC può esigere ulteriori indicazioni e documenti.

Art. 156 Interesse remuneratorio

(art. 107 cpv. 1 lett. b LIVA)

Se il rimborso dell'imposta è versato oltre 180 giorni dopo la ricezione della richiesta completa da parte dell'AFC, un interesse remuneratorio fissato dal DFF è corrisposto a contare dal 181° giorno fino a quello del versamento, a condizione che lo Stato in questione accordi la reciprocità.

Titolo ottavo: Organo consultivo per l'IVA⁵⁴**Art. 157**⁵⁵ Statuto
(art. 109 LIVA)

L'organo consultivo per l'IVA (organo consultivo) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997⁵⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 158⁵⁷ Composizione dell'organo consultivo

¹ L'organo consultivo si compone del capo della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto dell'AFC e di 14 membri permanenti in rappresentanza dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, dell'economia, degli operatori fiscali e dei consumatori.

² Il capo della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto dell'AFC presiede l'organo consultivo. Propone al Consiglio federale la nomina di un membro permanente quale sostituto.

³ Egli può invitare altri rappresentanti dell'Amministrazione federale o di branche interessate a prendere parte alle sedute dell'organo consultivo.

Art. 159 Metodo di lavoro e segretariato
(art. 109 LIVA)

¹ L'organo consultivo si riunisce a seconda delle esigenze. Il presidente provvede alla sua convocazione.

² La Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto dell'AFC assume i compiti di segretariato che il presidente le assegna e tiene il verbale.⁵⁸

Art. 160 Pareri e raccomandazioni
(art. 109 LIVA)

¹ Il presidente sente i membri e ne raccoglie le raccomandazioni e i pareri.

² È tenuto un verbale delle deliberazioni. Vi sono riportati le raccomandazioni dell'organo consultivo e gli eventuali pareri di maggioranza e di minoranza.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).

⁵⁶ RS 172.010

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4739).

Art. 161 Potere decisionale

(art. 109 LIVA)

¹ L’organo consultivo è privo di potere decisionale.

² La decisione circa la definizione della prassi spetta alla Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto dell’AFC.

Art. 162 Segreto d’ufficio e informazione

(art. 109 LIVA)

¹ Le deliberazioni e i documenti presentati all’organo consultivo o allestiti dal medesimo sono confidenziali. Fanno eccezione i progetti inerenti alla definizione della prassi dell’AFC; questi sono pubblicati per via elettronica contemporaneamente alla convocazione della seduta in cui l’organo consultivo adotterà presumibilmente il progetto in questione.

² I membri dell’organo consultivo sottostanno alle prescrizioni in materia di segreto d’ufficio previste per i dipendenti della Confederazione. Sono tenuti al segreto anche dopo aver lasciato l’organo consultivo.

³ Previa autorizzazione del presidente, è possibile informare il pubblico sull’operato dell’organo consultivo.

Titolo nono: Disposizioni finali**Capitolo 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente****Art. 163**

L’ordinanza del 29 marzo 2000⁵⁹ relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto è abrogata.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie**Art. 164** Responsabilità sussidiaria in caso di cessione

(art. 15 cpv. 4 LIVA)

Il cessionario risponde soltanto dell’imposta sul valore aggiunto su crediti che egli acquisisce tramite una cessione o una cessione globale conclusa dopo il 1° gennaio 2010.

⁵⁹ [RU 2000 1347, 2001 3294 ch. II 4, 2004 5387, 2006 2353 4705 n. II 45, 2007 1469 all. 4 n. 24 6657 all. n. 9].

Art. 165 Sgravio fiscale successivo

(art. 32 LIVA)

Le disposizioni concernenti lo sgravio fiscale successivo non sono applicabili:

- a.⁶⁰ ai flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA) che con l'entrata in vigore del nuovo diritto non comportano più una riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 33 capoverso 1 LIVA;
- b. alle prestazioni proprie imposte nell'ambito del consumo proprio per lavori su costruzioni secondo l'articolo 9 capoverso 2 della legge del 2 settembre 1999⁶¹ sull'IVA.

Art. 166 Possibilità di scelta

(art. 37 e 114 LIVA)

¹ Con l'entrata in vigore della LIVA decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 37 capoverso 4 LIVA per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo e viceversa.

² Con l'entrata in vigore della LIVA decorrono nuovamente i termini di cui all'articolo 98 capoverso 2 della presente ordinanza per il passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote forfetarie e viceversa.

³ Nei casi in cui l'articolo 114 capoverso 2 LIVA prevede un termine di 90 giorni, esso prevale sul termine di 60 giorni previsto agli articoli 79, 81 e 98 della presente ordinanza.⁶²

Capitolo 3: Entrata in vigore**Art. 167**

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010, ad eccezione dell'articolo 76.

² L'articolo 76 entrerà in vigore in un secondo tempo.

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 2833).

⁶¹ [RU **2000** 1300]

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2014** 3839).